

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA BRESCIA

Area anagrafica

**registro delle imprese – albo artigiani – altri albi, ruoli, elenchi
e registri**



Prontuario per la presentazione di istanze da parte di cittadini comunitari e stranieri o contenenti atti e documenti formati all'estero o da far valere all'estero

settima edizione

maggio 2009

INDICE

<u>CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (U.E.) E</u>	
<u>ADERENTI ALL'AREA DI LIBERO SCAMBIO (E.F.T.A)</u>	pag. 4
Documenti e titoli di soggiorno (ex carta di soggiorno)	pag. 5
<u>IMPRESA COMUNITARIA CHE OPERA IN ITALIA</u>	pag. 7
Diritto (libertà) di stabilimento (attività regolamentate)	pag. 7
Mediazione immobiliare	pag. 9
libera prestazione di servizi	pag. 10
<u>CITTADINO COMUNITARIO CHE INTENDE OPERARE IN ITALIA</u>	
Requisiti professionali	pag. 11
Requisiti di onorabilità (moralì)	pag. 13
Requisito di idoneità fisica	pag. 13
Requisiti di capacità finanziaria	pag. 14
Requisiti professionali e di onorabilità acquisiti in Italia, da far valere in uno Stato dell'Unione	pag. 14
Stabile organizzazione - "Centro di attività stabile"	pag. 15
<u>CITTADINI STRANIERI (C.D. EXTRACOMUNITARI)</u>	pag. 18
Il visto d'ingresso	pag. 18
Il permesso e la carta di soggiorno (ora: permesso di soggiorno CE)	pag. 20
Comunicazioni alla Questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori stranieri (c.d. extracomunitari) costituito presso l'I.N.P.S.	pag. 24
La condizione di reciprocità	pag. 25
Adempimenti a cura del notaio	pag. 26
I parametri finanziari	pag. 26
Il nulla osta	pag. 28
Soggiorni di breve durata – Area Schengen	pag. 30
<u>APOLIDI, ASILO POLITICO, RIFUGIATI</u>	pag. 32
<u>CERTIFICAZIONE E LEGALIZZAZIONE ATTI E DOCUMENTI</u>	
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti notori	pag. 33
Legalizzazione di firme di atti formati all'estero (L)	pag. 33
Riconoscimento provvedimenti giudiziari (<i>Exequatur</i>)	pag. 34
L'Apostille (A)	pag. 34
Dispensa dalla legalizzazione e dall'Apostille (D)	pag. 35
Tabella riassuntiva	pag. 36
Riconoscimento di titoli di studio stranieri	
Dichiarazione di equipollenza	pag. 36
Dichiarazione di corrispondenza	pag. 37
Riconoscimento dei requisiti professionali	pag. 37
<u>NOTIFICAZIONI ALL'ESTERO DEGLI ATTI DELLA PUBBLICA</u>	
<u>AMMINISTRAZIONE</u>	pag. 41
<u>IMPRESE STRANIERE e IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO</u>	
Casi descritti dal "prontuario Comune" della Lombardia	pag. 42
Procedure disciplinate dalla Consulta dei Conservatori della Lombardia	pag. 42
<u>CASI RIFERITI A SETTORI E ATTIVITA' PARTICOLARI</u>	
OGGETTI PREZIOSI	pag. 53
GAS NATURALE	pag. 53
<u>AUTOTRASPORTATORI</u>	
Patente di guida: cittadini comunitari	pag. 54
Patente di guida: cittadini stranieri (c.d. extracomunitari)	pag. 55

Carta (tachigrafica) del conducente	pag. 56
Carta di qualificazione del conducente (CQC) - Codice comunitario	pag. 57
Scheda di trasporto	pag. 58
Patente internazionale	pag. 59
INTERNET POINT	pag. 59
ESERCIZIO DI TELEFONIA (C.D. PHONE CENTER)	pag. 60

<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>	pag. 61
------------------------------	---------

CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (U.E.) E ADERENTI ALL'AREA DI LIBERO SCAMBIO (E.F.T.A.)

I cittadini comunitari hanno libero ingresso sul territorio nazionale e hanno il diritto di stabilirsi o di soggiornare nel territorio della Repubblica, nonché di esercitare attività di impresa (lavoro autonomo).

I ventisette paesi dell'Unione Europea sono:

Austria	Grecia	Portogallo
Belgio	Irlanda (EIRE)	Regno Unito (Gran Bretagna / Inghilterra)
Bulgaria	Italia	Repubblica Ceca (Boemia)
Cipro (parte greca)	Lettonia	Romania
Danimarca	Lituania	Slovacchia
Estonia	Lussemburgo	Slovenia
Finlandia	Malta	Spagna
Francia	Olanda (Paesi bassi)	Svezia
Germania	Polonia	Ungheria.



Il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini comunitari o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con

apposito provvedimento, solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Si definisce "cittadino comunitario" (o dell'Unione) qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea (U.E.).

I cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Paesi aderenti all'area di libero scambio, per effetto dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), sono assimilati a quelli comunitari.

La Svizzera, quarto paese aderente all'E.F.T.A., non ha ratificato l'Accordo, quindi i suoi cittadini non sono assimilati a quelli comunitari, anche se (rispettando procedure amministrative diverse) godono comunque dello stesso trattamento, poiché la Confederazione svizzera ha sottoscritto, il 21 giugno 1999, con la Comunità europea e i suoi Stati membri, un accordo sulla *libera circolazione delle persone* (ratificato dall'Italia ed entrato pienamente in vigore il 1° giugno 2002). L'accordo si applica ancora pienamente, per quanto riguarda la parificazione ai cittadini comunitari, in relazione alla "libertà di stabilimento", mentre, per quanto riguarda la "libera prestazione di servizi", non può applicarsi pienamente finché nell'accordo stesso (in via di rinegoziazione in sede U.E.) non verranno inserite anche le nuove disposizioni contenute nella direttiva 2005/36/CE.

La Repubblica di San Marino ha sottoscritto, nell'anno 1939, La "Convenzione di amicizia e buon vicinato", quindi i suoi cittadini godono dello stesso trattamento di quelli comunitari.

Il Principato di Monaco, non avendo aderito al trattato di Maastricht, è assimilato ai Paesi cosiddetti extracomunitari.

Documenti e titoli di soggiorno (ex carta di soggiorno)

Il cittadino comunitario in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione.

In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino comunitario o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per *dichiarare la propria presenza* nel territorio italiano. Qualora non sia stata effettuata tale "dichiarazione di presenza", si presume che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.

Dopo tre mesi di soggiorno nel territorio nazionale (condizionato al solo possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio) il cittadino comunitario è tenuto (si tratta di un diritto/dovere) ad iscriversi presso gli Uffici anagrafici del Comune ove ha stabilito la propria residenza. A seguito dell'iscrizione il Comune rilascia, immediatamente, un'attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente nonché la data della richiesta e, successivamente, la carta d'identità.

Una delle condizioni che danno diritto al cittadino comunitario di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi è quella di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato italiano. In quest'ultimo caso la dimostrazione è data dal certificato del registro delle imprese, rilasciato dalla locale Camera di commercio, e/o dall'attestazione di attribuzione di partita I.V.A.

Dall'11 aprile 2007 il "*titolo abilitante al soggiorno*" (ovviamente, *dopo i primi tre mesi*) per il cittadino comunitario è costituito, in sostanza, da un documento probante la sua iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, consistente nell'*attestato* o nella *carta d'identità* (rilasciata dal Comune su richiesta dell'interessato); anche se l'*attestato* non può essere definito come il documento che autorizza il soggiorno, avendo il diverso scopo di dimostrare l'avvenuto adempimento da parte del cittadino comunitario dell'obbligo di iscrizione all'anagrafe.

Al cittadino comunitario, pertanto, dalla medesima data, la questura non rilascia più la "carta di soggiorno", che, invece, attualmente, continua ad essere rilasciata ai soli familiari del cittadino dell'Unione non aventi cittadinanza comunitaria, per soggiorni superiori a tre mesi.

Il cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni in Italia ha diritto al "soggiorno permanente" non più subordinato a condizioni come quella, già esemplificata, di essere lavoratore subordinato o autonomo. A richiesta dell'interessato il Comune, entro trenta giorni dalla richiesta, rilascia un attestato che, eventualmente, può essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta d'identità elettronica, secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.

I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.

Il cittadino comunitario, se necessario alle procedure da svolgere presso il registro delle imprese e la Camera di commercio in generale, può allegare il documento di identità valido per l'espatrio o il passaporto rilasciato dal proprio Paese d'origine o provenienza.

Al controllo del documento provvede l'Ufficio¹ per tutte le istanze che non provengono da notai².

¹ Per Ufficio s'intende l'"Ufficio sportelli anagrafici telematici" e l'Ufficio "Sportelli anagrafici e sul territorio" della Camera di commercio di Brescia, ovvero gli sportelli, anche delle sedi staccate di Breno, Lonato e Salò, cui si presentano tutte le istanze dirette all'area anagrafica.

² Il notaio, nel caso roghi o autentichi un atto può trasmettere l'istanza correlata al registro delle imprese.

Le istanze trasmesse da notaio sono soggette solo a controlli formali, poiché ai notai, che sono pubblici ufficiali, compete la verifica di ogni condizione di legittimità che costituisce condizione di legge per la presentazione delle stesse. Il notaio sottoscrive, infatti, l'istanza in prima persona con la propria firma digitale "professionale", assumendosi la responsabilità della correttezza della medesima.

IMPRESA COMUNITARIA CHE OPERA IN ITALIA

Diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi

Il trattato istitutivo della Comunità Europea impedisce di frapporre ostacoli o barriere alla libera circolazione dei cittadini comunitari, anche al fine dell'esercizio di attività di impresa.

"Libertà di stabilimento" vuol dire avere libero accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché alla costituzione e alla gestione di imprese ed in particolare di società, alle stesse condizioni definite dalla legislazione del Paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.

A tal fine, le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

In generale, in omaggio al principio fissato dalla carta europea, le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea che intendono aprire sedi secondarie o unità locali in Italia per svolgere una attività economica possono essere iscritte nel registro delle imprese (e/o nel repertorio economico amministrativo "r.e.a.") qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento dell'attività stessa. Deroghe a questo principio sono possibili solo se dovute a motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

Le **attività economiche "regolamentate"**: si definiscono tali tutte le attività il cui esercizio è subordinato al possesso di specifici requisiti morali e/o tecnico-professionali (in termini di: titolo di studio, attestati di competenza, corsi professionali e/o di tirocinio e/o di superamento di un apposito esame abilitante e/o precedente esperienza lavorativa e/o capacità finanziaria e/o copertura assicurativa) e/o all'iscrizione in albi, elenchi, registri o ruoli (ad es. "Mediatori immobiliari").

Le attività "regolamentate" per cui la procedura di abilitazione o autorizzazione all'esercizio si svolge presso la Camera di commercio (registro imprese) mediante la presentazione di una denuncia di inizio attività al r.e.a.³, sono, in particolare, le attività di:

- pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione;
- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, antenne, riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, trasporto e utilizzazione di gas, impianti di sollevamento, montacarichi, ascensori, scale mobili e simili e impianti di protezione antincendio;
- autoriparazione meccanica e motoristica, elettrauto, gommista e carrozziere;

³ Il r.e.a., *repertorio delle notizie economico amministrative*, annesso al registro delle imprese, è tenuto dalla Camera di commercio

- facchinaggio e movimentazione merci;
- commercio all'ingrosso

per queste attività le imprese e/o le persone interessate devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per il loro svolgimento e/o, nei casi in cui è prescritto, esibire un "decreto di riconoscimento" rilasciato dall'autorità italiana competente in materia (Ministero per lo sviluppo economico, negli esempi citati. *Vedi pagine da 36 a 39 e nota 27*).

Il principio fissato dalla carta europea si applica, quindi, a tutte le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea che intendano

- a) trasferire la sede legale in Italia, pur mantenendo la natura giuridica del Paese di provenienza;
- b) aprire sedi secondarie o unità locali in Italia;
- c) per l'esercizio di ogni attività per la quale la legge italiana prevede il possesso di requisiti particolari o l'iscrizione in albi, ruoli e registri.

L'Ufficio, prima dell'iscrizione nel registro delle imprese o di acquisire la denuncia al r.e.a., accerta che sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza (ad esempio, se il Paese di provenienza è la Francia, mediante l'acquisizione agli atti del certificato d'iscrizione al "R.C.S.- registre du commerce et des sociétés", che è l'equivalente francese del nostro registro delle imprese).

I documenti o certificati attestanti il possesso dei requisiti, ai fini del loro utilizzo in Italia, devono essere rilasciati direttamente dall'autorità diplomatica del Paese comunitario d'origine o provenienza presente in Italia, o dall'autorità diplomatica italiana presente nel medesimo Paese, oppure, previa traduzione asseverata⁴, devono essere legalizzati (*vedi seguito, pagine da 33 a 36*).

N.B. La normativa europea fissa le condizioni per poter esercitare determinate professioni (attività regolamentate) in Paesi europei diversi da quelli di cui la persona ha la cittadinanza, e in cui ha svolto i propri studi o la propria esperienza professionale, disciplinando in modo articolato e differenziato il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle specifiche attività, a seconda che queste siano o meno regolamentate in entrambi i Paesi interessati (quello di provenienza e quello ospitante) o in uno solo di essi.

Una iniziale impostazione della Commissione era che quanti fossero abilitati allo svolgimento di una determinata professione nel proprio Paese U.E. potessero automaticamente svolgere attività (o insediarsi) in tutti gli altri Paesi U.E. In fase di approvazione delle direttive comunitarie in materia di reciproco riconoscimento questa impostazione è stata corretta prevedendo la possibilità di un controllo della professionalità da parte del Paese ospitante. Per cui attualmente, ad esempio, è vietato che un cittadino italiano con un titolo conseguito in Italia che non abilita allo

⁴ vedi pagina 14 (nota 10 a piè di pagina)

svolgimento di una determinata professione in Italia, ma sia sufficiente per lo svolgimento della stessa professione in Francia, possa abilitarsi allo svolgimento della professione in Francia e su questa base esercitare la professione anche in Italia.

L'attività di "**Mediazione immobiliare**": in Italia si qualifica come un'attività *"professionale" esercitata in forma d'impresa* e pertanto soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese, previa iscrizione abilitante al "**Ruolo Mediatori**" tenuto dalla Camera di commercio.

Secondo i principi e le regole, già citate, dettate dalla normativa europea, un cittadino comunitario, già abilitato in quanto esercente l'attività di mediazione nel settore immobiliare nel paese di provenienza (ad es. la *Germania*), dovrebbe poter esercitare liberamente la medesima attività in Italia, senza essere obbligato alla preventiva iscrizione al "Ruolo mediatori", iscrivendosi solo nel registro delle imprese (o nel R.e.a.) nell'esercizio del suo "diritto di stabilimento".

Questo però è uno di quei settori per i quali la stessa Corte di giustizia europea si è pronunciata, su casi concreti, ammettendo qualche possibilità di deroga alla disciplina comunitaria, in ragione della particolarità del settore e della tutela del cittadino-consumatore a cui, di norma, tende la regolamentazione nazionale.

La stessa normativa contenuta nelle direttive comunitarie ammette che, per quanto riguarda le professioni "il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nelle quali la consulenza e/o l'assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività" lo Stato ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale (anche di tipo tecnico-linguistico).

Dal cittadino (o dall'impresa) comunitaria, pertanto (nell'es. *tedesco*), è lecito pretendere, in sede di richiesta di iscrizione nel registro delle imprese/r.e.a., la dimostrazione del possesso dei requisiti, richiesti in Italia, per il legittimo esercizio dell'attività di mediazione mediante la preventiva iscrizione al "Ruolo mediatori"; alla quale potrà accedere, avendone diritto, dopo il rilascio di un "decreto di riconoscimento" da parte del Ministero (M.S.E.) che disporrà anche in merito alle eventuali "prove compensative", da effettuarsi presso la Camera di commercio (ad es. esami, tirocinio, etc.).

Si badi bene, il cittadino (o l'impresa) comunitario accede all'attività di intermediazione, in Italia, con gli stessi diritti e doveri (requisiti) del cittadino italiano, tenendo presente che l'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare si configura anche nel caso del semplice utilizzo di un sito internet (Web) attraverso il quale siano posti in offerta immobili situati in Italia, e che l'obbligo di iscrizione al "Ruolo mediatori" sussiste anche nel caso dello svolgimento di un singolo affare; in quest'ultimo caso, trattandosi di attività occasionale che si configura come una

prestazione di servizi, non si procede all'iscrizione nel registro delle imprese/R.e.a.

Attualmente, per la normativa vigente in Italia, nessun titolo di studio è, di per se stesso, ritenuto abilitante, tale da consentire l'iscrizione diretta al "Ruolo mediatori"; pertanto, non dovrebbero esistere casi di rilascio di decreti di riconoscimento ministeriali che prescindano dalla dimostrazione degli ulteriori requisiti richiesti o dall'effettuazione di prove compensative (come, d'altronde, per i cittadini italiani).

"Libera prestazione di servizi" vuol dire avere la possibilità di prestare la propria attività in un altro Stato membro dell'Unione alle stesse condizioni dei cittadini o delle imprese residenti, ma senza un insediamento permanente.

I "servizi" comprendono in particolare:

- attività di carattere industriale;
- attività di carattere commerciale;
- attività artigiane;
- attività delle libere professioni.

Ad esempio, lo spedizioniere con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea può liberamente prestare la propria attività sul territorio italiano, anche senza stabilirvi una sede, purché sia abilitato a svolgere l'attività in base alle leggi del proprio Stato.

Gli spedizionieri comunitari, che esercitano in Italia l'attività di spedizione in qualità di prestatori di servizi, non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, né all'obbligo di iscrizione all'elenco autorizzato istituito presso le Camere di commercio.

Le imprese di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea, possono liberamente prestare tale attività sul territorio italiano anche senza stabilirvi una sede secondaria o unità locale.

In questi casi, e per la "libera prestazione di servizi" in genere, le imprese non sono tenute a presentare alcuna denuncia o istanza al registro delle imprese o alla commissione provinciale per l'artigianato e, quindi, a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La "libera prestazione di servizi" sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, sempre che l'esercizio della professione, o dell'impresa, in Italia sia temporaneo e occasionale. Il prestatore di servizi che per la prima volta si sposta da un altro Stato membro sul territorio italiano per fornire servizi è tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, l'autorità competente (attualmente Ministero o Regione, *in futuro potrebbe essere la Camera di commercio*, per le rispettive attività di competenza). Le Autorità possono così procedere, eventualmente, ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. La verifica preliminare è finalizzata ad evitare danni gravi per la salute e la

sicurezza del destinatario per la mancanza di qualifica professionale del prestatore (*si pensi, ad esempio, all'installazione di impianti negli immobili o, in particolare, nelle case di cura o negli ospedali!*).

Attenzione: l'elemento chiave per delimitare il rispettivo campo di applicazione delle disposizioni comunitarie relative alla "libertà di stabilimento" e alla "libera prestazione di servizi" consiste nella questione se l'operatore economico interessato (impresa) sia o meno stabilito nello Stato membro nel quale offra il servizio in questione (lo Stato membro ospitante). Se è stabilito in tale Stato membro a titolo principale o secondario, la sua situazione è ricompresa nella sfera di applicazione del principio di "libertà di stabilimento". In caso contrario deve essere qualificato come "prestatore transfrontaliero" e ricade nel principio della "libera prestazione di servizi".

CITTADINO COMUNITARIO CHE INTENDE OPERARE IN ITALIA

Requisito professionale

Le conoscenze e le competenze professionali, acquisite da cittadini appartenenti alla Comunità Europea, attestate da diplomi, certificazioni e altri titoli rilasciati da uno Stato dell'Unione Europea, sono riconosciute in Italia per l'accesso ad attività "regolamentate" per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in albi, ruoli, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, la dichiarazione o la comunicazione di inizio attività (in sigla: "D.i.a." e/o "C.i.a."), che presuppongono il possesso di determinati requisiti o competenze generali, commerciali o professionali. Si ricordano, in particolare, le attività di autoriparazioni, impiantistica, commercio all'ingrosso di alimentari, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione o pulizia di immobili o locali, facchinaggio, parrucchieri (ora "Acconciatori"), istituti di bellezza ed attività di manicure, agenti d'affari in mediazione, periti ed esperti, alberghi, bar e ristoranti.

Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Fino a quando le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non avranno individuato l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento del possesso dei requisiti, il cittadino comunitario dovrà richiedere l'attestato di riconoscimento della capacità professionale al Ministero italiano che segue la disciplina della specifica materia⁵.

⁵ Il riconoscimento è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo e continuato dell'attività in un altro Stato della Unione Europea (se si tratta di società si fa riferimento alla sede sociale, all'amministrazione centrale o al centro dell'attività principale all'interno della Unione Europea).

Ai fini del riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale, è necessario aver svolto, in qualità di lavoratore autonomo, dirigente d'azienda e/o lavoratore dipendente, un periodo di lavoro consecutivo che va da un minimo di due anni ad un massimo di otto anni complessivi, in relazione alla specifica attività richiesta e alla sua eventuale combinazione o meno con una precedente formazione professionale di almeno due anni, certificata da un organismo professionale competente (albi, ordini professionali, istituti scolastici o di formazione professionale, etc. dello Stato di appartenenza).

In alcuni casi, come ad esempio per i mediatori ed i commissionari, è necessario che, alla data della presentazione della domanda di riconoscimento, l'attività in questione non sia cessata da più di due anni, in altri casi, come ad esempio autoriparazioni, panetteria, industria dei grassi vegetali (margarine) e animali, imprese di pulizie, agenzie viaggi e turismo, parrucchieri (ora "Acconciatori"), istituti di bellezza e manicure, bar-ristoranti, alberghi e simili, che non sia cessata da più di

In particolare il Ministero del lavoro⁶ e delle politiche sociali mantiene la competenza per l'attività di estetista, mentre il Ministero dello Sviluppo economico per tutte le altre attività di pertinenza della Camera di commercio.

Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla, ma non lo esime dal rispetto delle altre condizioni richieste dalla normativa italiana, diverse dal requisito professionale.

Il possesso del decreto di riconoscimento relativo alle suddette competenze e conoscenze professionali può essere attestato anche presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Non può costituire oggetto di dichiarazione sostitutiva, viceversa, il possesso del requisito professionale (in pratica: *non si può, con un atto notorio, effettuare una sorta di "auto-riconoscimento"*).

Quando a dimostrazione del possesso dei requisiti professionali è richiesta l'esperienza lavorativa combinata con un titolo di studio, e la prima è stata svolta in Italia mentre il secondo è stato conseguito all'estero (o anche, nel caso l'esperienza lavorativa sia stata svolta in un Paese extracomunitario e il titolo conseguito in Italia), l'interessato dovrà prima richiedere e ottenere il riconoscimento ministeriale.

In alternativa al riconoscimento del titolo professionale (es. diploma o laurea) si può ricorrere alla certificazione di corrispondenza (o di equipollenza) del titolo stesso effettuata dalla competente Autorità (es. Ministero della pubblica istruzione o Università), a seconda del livello del titolo.

Per le "attività regolamentate" di competenza delle Camere di commercio, nel caso in cui il requisito professionale è basato sulla sola esperienza lavorativa, eventualmente in forma specializzata o qualificata, l'interessato può rivolgersi direttamente al competente ufficio camerale (registro delle imprese o albo artigiani) senza necessità di rivolgersi preventivamente ad altra autorità (Ministero) per vedersi riconosciuto il titolo o i requisiti. Il cittadino comunitario, in questo caso, compilerà la relativa modulistica - "D.i.a." e/o "C.i.a." - al pari dei cittadini italiani. L'ufficio, eventualmente, verificherà le dichiarazioni rese in autocertificazione anche per il tramite dell'autorità diplomatica italiana presente nello Stato comunitario d'origine o provenienza dell'interessato.

Parimenti il cittadino comunitario non deve richiedere il riconoscimento nell'ipotesi (come prevista ad esempio nella disciplina dell'impiantistica) in cui sia richiesto un titolo di studio abbinato ad un periodo di formazione (esperienza) professionale in impresa del settore, ove quest'ultima sia stata esercitata in un Paese membro della Unione europea, e il titolo o attestato sia stato utilmente conseguito in Italia.

dieci anni.

Il riconoscimento del requisito può essere subordinato a un periodo di tirocinio o a una prova attitudinale a scelta dell'interessato. Il Ministero competente con proprio decreto indica all'interessato l'ente presso il quale sostenere la prova, definisce la composizione della commissione e individua le materie oggetto d'esame.

- Informazioni e istruzioni più complete, i modelli da utilizzare per l'istanza di riconoscimento e la relativa documentazione da produrre sono reperibili sul sito del Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it

⁶ Al Ministero del lavoro spetta la competenza, residuale, per tutte le attività la cui decisione non è stata attribuita specificamente ad alcun Ministero o altra pubblica autorità.

Pertanto, se il cittadino comunitario ha acquisito i titoli professionali o maturato i periodi di lavoro in Italia è soggetto alle stesse regole previste per i cittadini italiani.

Requisito di onorabilità

Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio di una "attività o professione regolamentata", siano richiesti requisiti morali o di onorabilità (ad esempio, assenza di dichiarazione di fallimento o assenza di sanzioni a carattere penale), o l'esercizio di tali attività o professioni possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali o in presenza di carichi pendenti, la sussistenza di tali requisiti si considera provata da documenti rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o provenienza del cittadino comunitario.

Qualora il Paese comunitario di origine o di provenienza non contempli il rilascio dei documenti e certificati richiesti ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, l'interessato può presentare una dichiarazione giurata⁷ o, se questa figura giuridica non fosse prevista nello Stato comunitario di origine o di provenienza, una dichiarazione solenne⁸ resa dinanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato membro di origine o di provenienza dell'interessato.

I requisiti morali o di onorabilità possono essere dimostrati anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da produrre, in allegato, all'atto della presentazione delle istanze o denunce all'Ufficio.

Requisito di idoneità fisica

Qualora l'accesso ad una "attività o professione regolamentata" sia subordinato al possesso di sana e robusta costituzione fisica o psichica, tale requisito si considera dimostrato dal documento prescritto nello Stato membro di origine o di provenienza dell'interessato.

Se lo Stato membro di origine o di provenienza non prevede il rilascio di un documento del genere, l'interessato dovrà richiedere un attestato alla autorità competente dello Stato medesimo.

Se l'interessato risiede in Italia, può richiedere il certificato all'autorità italiana competente.

Il requisito dell'idoneità fisica non può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, né di dichiarazione giurata o solenne.

N.B. a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni regionali, nell'ambito della regione Lombardia il certificato (medico) di idoneità fisica

⁷ La dichiarazione giurata consiste nell'attestazione, sotto giuramento e con l'assunzione delle relative responsabilità penali da parte dell'interessato, che quanto dichiarato corrisponde alla verità. La dichiarazione viene resa avanti ad autorità giudiziaria o amministrativa o a un notaio che redige apposito verbale.

Qualora l'ordinamento giuridico non contempli la formula del giuramento, si procede alla dichiarazione solenne che consiste nell'attestazione, senza giuramento ma con assunzione delle relative responsabilità penali da parte dell'interessato, che quanto dichiarato corrisponde alla verità.

La dichiarazione viene resa avanti ad autorità giudiziaria o amministrativa o a un notaio che redige apposito verbale. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazione è una dichiarazione solenne resa con procedura semplificata.

⁸ Vedi sopra (nota 7)

non è più rilasciato nè viene richiesto, mentre può essere richiesto (e rilasciato) nelle altre regioni in cui risulta ancora vigente la disciplina nazionale.

Requisito di capacità finanziaria

Se l'esercizio di una professione o di un'impresa è subordinato al possesso di capacità finanziaria del richiedente o di assicurazione contro i danni da responsabilità professionali, tali requisiti si considerano dimostrati da un attestato rilasciato da una banca o società di assicurazioni con sede in uno Stato membro.

- Le attestazioni e i documenti prodotti a dimostrazione dei suddetti requisiti (professionali, di onorabilità e di capacità finanziaria) possono, in generale, anche essere sostituiti o completati da "dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di "auto-certificazione" in tutti i casi in cui queste sono consentite ai cittadini italiani, da parte dei cittadini comunitari (e anche, da parte dei cittadini "extracomunitari", se appartenenti a Stati con cui l'Italia ha sottoscritto delle specifiche convenzioni internazionali).

Sussiste, in ogni caso, l'obbligo da parte dell'interessato dell'indicazione dell'autorità o ente straniero presso il quale si possono svolgere, eventualmente, le verifiche delle dichiarazioni da parte dell'ufficio.

Tutte le attestazioni e i documenti richiesti, all'atto della loro presentazione, non devono essere di data anteriore ai tre mesi e devono essere prodotti con traduzione in lingua italiana⁹. La traduzione deve essere asseverata¹⁰.

-

Requisiti professionali e di onorabilità acquisiti in Italia, da far valere in uno Stato dell'Unione

Ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione Europea delle conoscenze e capacità generali o professionali acquisite in Italia, per le attività di lavoro autonomo, l'attestato riguardante il tipo e la durata della relativa attività (cosiddetto "certificato di esperienza") è rilasciato dalle Camere di commercio su apposito modello¹¹.

Le Camere di commercio rilasciano anche l'attestazione riguardante il requisito dell'assenza di sanzioni a carattere professionale o amministrativo (sanzioni amministrative, disciplinari, professionali,

⁹ L'ufficio si riserva di accertare presso l'autorità diplomatica italiana la veridicità del contenuto della stessa, nonché l'attestazione relativa alla veridicità del contenuto della stessa.

¹⁰ Asseverare: attestare che la traduzione sia corretta e corrispondente al testo originario. Può asseverare una traduzione chi eserciti un servizio di pubblica utilità:

- un pubblico ufficiale (autorità diplomatica italiana);
- un professionista che eserciti attività forense o il cui esercizio sia soggetto a speciale abilitazione dello Stato (in Italia non esiste un albo dei traduttori);
- il privato quando adempia ad un servizio dichiarato necessario dalla pubblica amministrazione. Il privato rende pubblica la propria funzione giurando innanzi all'autorità giudiziaria o ad un notaio.

¹¹ L'attestato può essere rilasciato sulla falsariga dello schema contenuto nell'allegato B al decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (ora abrogato dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n.206) oppure, più semplicemente, come già in uso presso la Camera di commercio di Brescia, mediante un certificato (o *visura*) storico del registro delle imprese.

protesti cambiari) relativamente alle attività di stimatore, intermediari del commercio e delle attività che prevedono l'iscrizione in registri, ruoli, elenchi o albi.

Per le attività esercitate in forma di lavoro dipendente le stesse competenze spettano alle direzioni provinciali del lavoro.

I requisiti di onorabilità (sanzioni penali e carichi pendenti) e assenza di dichiarazione di fallimento sono attestati, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione Europea, da una Procura d'Italia anche se l'interessato è nato fuori dai confini dello Stato italiano.

Stabile organizzazione - "Centro di attività stabile"

L'importanza di definire il concetto di "stabile organizzazione" è determinata dall'esigenza di stabilire con esattezza il luogo ove il reddito prodotto (dall'impresa) debba essere assoggettato a tassazione. Infatti sia per le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che per quelle di non residenti si pone il problema della corretta imputazione - alla casa madre o alla stabile organizzazione - delle componenti di reddito comuni. La scelta di operare in un mercato straniero comporta numerose valutazioni: il rischio Paese, le opportunità di investimento, la pressione fiscale.

La scelta della struttura da impiantare è un aspetto consequenziale delle suddette valutazioni. Le alternative per l'imprenditore possono essere le seguenti:

- una controllata (*subsidiary*);
- una filiale - o *sede secondaria* - (branch);
- un ufficio di rappresentanza;
- una rete di agenti indipendenti.

La controllata è una entità completamente distinta dalla struttura originaria, dotata di una sua completa autonomia giuridica, costituita e controllata dalla società madre. La filiale è una sede secondaria con rappresentanza stabile ma priva di autonomia giuridica; il risultato che questa struttura conseguirà sarà evidenziato in una contabilità separata da quella della casa madre. L'ufficio di rappresentanza ha unicamente funzioni preparatorie o ausiliarie (attività promozionali, di ricerca, etc.) e non configura l'esistenza di una stabile organizzazione, salvo che la normativa dei singoli Paesi non lo preveda espressamente. La rete di agenti indipendenti non è mai configurabile come stabile organizzazione in quanto gli agenti sono del tutto autonomi nei confronti della società (impresa) per la quale operano.

Le linee guida per arrivare ad una definizione di stabile organizzazione sono state tracciate da due modelli elaborati dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e dall'ONU e come tale viene individuata in generale "una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte le sue attività".

N.B. il semplice acquisto di un immobile da parte di una società estera non è di per sé idoneo a configurare l'esistenza di una stabile organizzazione, ma occorre l'effettiva costituzione di un'autonoma e funzionale struttura nazionale rispetto alla società estera.

Le fattispecie specifiche elencate dal modello OCSE sono: *sedi di direzioni, di succursali, uffici, officine, laboratori, miniere, cave, o altri luoghi di montaggio quali ad esempio i cantieri (la cui durata oltrepassi i dodici mesi).*

Si è in presenza di una stabile organizzazione anche quando, pur mancando un'installazione fissa, l'imprenditore straniero si serva di *persone che svolgano l'attività in suo nome (agenti, etc.) disponendo ed esercitando abitualmente il potere di concludere contratti in nome e per conto dell'impresa. Anche l'agente, quindi, non dovrà essere considerato come un agente avente uno status indipendente qualora le sue attività siano compiute interamente in nome e per conto dell'impresa.*

Nell'**ordinamento italiano** manca una precisa definizione legislativa di "stabile organizzazione" per cui si utilizza quella contenuta in una circolare ministeriale (n. 7/1496 del 30 aprile 1977) che recepisce integralmente il modello OCSE.

La principale differenza nei trattati sottoscritti dall'**Italia** rispetto al modello OCSE riguarda gli "**agenti indipendenti**" relativamente ai quali è previsto che *una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente, diversa da un'agente indipendente, è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa.*

La **disciplina comunitaria** e la giurisprudenza della **Corte di giustizia europea** hanno concepito una nozione parallela di "**centro di attività stabile**" e, nel frattempo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha elaborato una serie di elementi utili alla individuazione delle stabili organizzazioni "occulte" e "plurime".

Anche se nelle lingue degli altri Stati comunitari (UE) le due espressioni tendono a coincidere, è bene precisare che non sempre il "*centro di attività stabile*" coincide con la "*stabile organizzazione*". Secondo la giurisprudenza europea, il centro di attività stabile deve presentare tre caratteristiche basilari:

- un grado sufficiente di permanenza in un luogo fisso nello Stato (ospitante) di non residenza;
- la presenza di elementi tecnici e anche umani;
- l'effettuazione di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Invece il modello OCSE, la giurisprudenza e la disciplina tributaria e fiscale italiana prevedono, in determinati casi, la possibilità di esistenza di

una stabile organizzazione costituita da macchine automatiche anche in assenza del fattore "umano".

La sussistenza di una "stabile organizzazione" nello Stato, come centro di imputazione di situazioni giuridiche (definito sovente come "installazione") costituito da soli elementi materiali (locali in cui si esercita l'impresa, uffici, macchinari, etc.) in grado di funzionare senza la necessità della contemporanea presenza nel territorio dello stato di alcun dipendente, costituisce uno dei punti più controversi in materia di disciplina (tributaria) del "**commercio elettronico**".

La maggior parte delle **Convenzioni** contro le doppie imposizioni stabilisce che per "stabile organizzazione" si deve intendere una sede fissa d'affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la propria attività, e in particolare: una sede di direzione, una succursale (filiale), o un ufficio. Si configura, quindi, quando l'imprenditore (o la società) ha un collegamento non occasionale con luoghi del territorio del Paese ospitante e con persone ivi operanti, con l'effettivo impiego di beni ed attività lavorative coordinati per la produzione e lo scambio di beni e servizi e da un'effettiva anche se limitata autonomia funzionale.

Non si considera che vi sia una stabile organizzazione se:

- a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
- b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione, o di consegna;
- c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa d'affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa d'affari è utilizzata per l'impresa ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche e di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio e ausiliario.

Con questi criteri, anche nel caso si abbia una "rappresentanza", ad esempio una persona dotata dei poteri necessari per impegnare la società madre nei confronti dei terzi, non si configura necessariamente l'esistenza di una "stabile organizzazione"; anzi potrebbe essere più corretto il contrario, cioè che alcune sedi secondarie con rappresentanza stabile non vengano considerate stabili organizzazioni. Non dà luogo all'insorgere di una "stabile organizzazione" nemmeno, quindi, la presenza di intermediari che godono di uno status indipendente (**agenti, mediatori e commissionari** in genere) e che agiscono nel quadro ordinario della loro attività come rappresentanti non esclusivi dell'impresa.

CITTADINI STRANIERI (C.D. EXTRACOMUNITARI)

Agli effetti delle norme giuridiche si definisce come "straniero": il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea o l'apolide. Nella prassi lo "straniero (c.d. extracomunitario)" viene identificato con il termine "extracomunitario".

Il visto d'ingresso

Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, *inserimento nel mercato del lavoro o "in attesa di occupazione" (abolito come tipologia di visto, rimane come motivazione del permesso di soggiorno rilasciato, con scadenza a 6 mesi, agli stranieri che restano senza lavoro e sono in cerca di occupazione, vedi anche seguito pag. 21)*, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.

Il visto per lavoro autonomo, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente¹² per il luogo di residenza dello straniero con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato (in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente), allo straniero che intenda esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato.

L'ingresso nel territorio italiano degli stranieri provenienti dalle frontiere esterne allo Spazio Schengen ("Area Schengen" *vedi pagine da 29 a 31*) è consentito soltanto allo straniero che:

- a) si presenti attraverso un valico di frontiera (definito come il perimetro esterno allo spazio Schengen);
- b) sia in possesso di un passaporto o di altro documento equivalente riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere;
- c) disponga di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di un alloggio e dei mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza;
- d) sia munito, ove prescritto, di valido visto d'ingresso o di transito;
- e) non sia segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen;
- f) non sia considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle parti contraenti, da disposizioni nazionali italiane o di altri Stati Schengen.

¹² Il visto d'ingresso per lavoro autonomo viene rilasciato, o negato, dall'autorità diplomatica competente entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione che deve avere una data di rilascio non anteriore a tre mesi. Il visto deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data del rilascio.

Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, è esente da visto per soggiorni non superiori a tre mesi, a condizione che l'ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, autonomo o tirocinio.

Per l'**ingresso, il soggiorno** od il **transito in Italia** gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido dal Governo italiano. I documenti di viaggio si considerano validi se "oltre a soddisfare le condizioni stabilite dalla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, attestino debitamente l'identità del titolare e la sua nazionalità o cittadinanza".

Oltre al **passaporto** (documento internazionalmente riconosciuto) vi sono altri documenti di viaggio, considerati equivalenti al passaporto, come, ad esempio:

- **titolo di viaggio per apolidi**, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a New York il 28 settembre 1954;
- **titolo di viaggio per rifugiati**, rilasciato ai sensi della convenzione sullo Statuto dei Rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951;
- **titolo di viaggio per stranieri**, rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini;
- **lasciapassare delle Nazioni Unite (ONU)**;
- **documento rilasciato da un Quartier generale della NATO**, al personale militare, civile e persone a loro carico (coniuge e figli);
- **carta d'identità degli Stati della U.E.**, valida anche per l'espatrio per motivi di lavoro;
- **lasciapassare o tessera di frontiera**, rilasciato a chi non dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen (o solo per l'Italia) o concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera.

Il **visto**, che consta di un'apposita "vignetta (o "sticker") applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente, è una autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello delle altre Parti contraenti l'Accordo di Schengen per transito o per soggiorno. Di norma, quindi, non vi è da parte degli stranieri "diritto" all'ottenimento del visto, ma tutt'al più un semplice "interesse legittimo" (avverso il diniego si può presentare ricorso al T.A.R. competente).

Il visto rilasciato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana o di altro Paese dell'area Schengen consente l'accesso, per transito o per breve soggiorno (fino a 90 giorni) sia in Italia che negli altri Stati della stessa area e assume la denominazione di "**Visto Schengen**" -uniforme- (**VSU**).

Il visto d'ingresso per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni) consente invece l'accesso - e la possibilità di transito attraverso gli altri Paesi Schengen - al solo territorio dello Stato che ha rilasciato il visto, assumendo la denominazione di **"Visto Nazionale" (VN)**.

Esistono anche **visti a Validità Territoriale Limitata (VTL)**, validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati, senza possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen).

I cittadini di **San Marino, Santa Sede e Svizzera** sono esenti dall'obbligo di visto in qualunque caso.

Il "Visto (o timbro uniforme) Schengen" e la "Dichiarazione di presenza" (*vedi pagine 29 e 30*) costituiscono titolo per il regolare soggiorno in Italia.

Nel caso il cittadino straniero si presenti direttamente allo sportello della Camera di commercio per svolgere pratiche o adempimenti per i quali non è necessario munirsi preventivamente del permesso di soggiorno (come, ad esempio, la domanda di rilascio di "parametri finanziari" e/o "nulla-osta"; *vedi seguito pagine da 26 a 29*), **l'ufficio** verificherà il possesso di uno dei sopra elencati documenti (o "*Titoli di viaggio*") validi, acquisendolo in copia come allegato. Questo non costituisce titolo, invece, per presentare istanze rivolte ad ottenere l'iscrizione in albi, ruoli, registri ed elenchi o per l'iscrizione nel registro delle imprese (*per le quali sarà necessario essere in possesso di regolare e valido permesso di soggiorno*).

Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno (ora **"permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo"**- ove per "*lungo periodo*" si intende un periodo di almeno 5 anni)

Il permesso di soggiorno e il "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (in breve: "Permesso di soggiorno CE", ex "carta di soggiorno", ora rilasciato allo straniero "extracomunitario" soggiornante regolarmente in Italia da almeno 5 anni), o il titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione Europea nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi, sono i documenti rilasciati ai cittadini stranieri entrati regolarmente in Italia (quindi in possesso di valido documento di riconoscimento e del visto d'ingresso), che consentono, al cittadino straniero "extracomunitario" che ne risulti in possesso, di soggiornare regolarmente nel territorio italiano.

Il "Permesso di soggiorno CE" (che sostituirà man mano tutte le carte di soggiorno) viene rilasciato in formato elettronico secondo le modalità indicate dal Ministero dell'interno, è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta (*N.B. quello rilasciato per "motivi umanitari" può essere ancora in formato cartaceo*).

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero (c.d. extracomunitario) si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.

Il **permesso di soggiorno** rilasciato per **motivi "umanitari"** (ottenuto previo il riconoscimento dello *status* di "rifugiato"), **"familiari"**, di **"lavoro subordinato"**, **"inserimento nel mercato del lavoro"** o "in attesa di occupazione" (con iscrizione nell'elenco anagrafico del Centro per l'impiego della provincia competente in base al domicilio) e per **"lavoro autonomo"**, può essere utilizzato, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso, per tutte le attività consentite allo straniero. Allo stesso scopo può essere utilizzato anche il permesso di soggiorno rilasciato ai titolari dello status di **"rifugiato"** (o "asilo politico", *vedi anche pag. 32 e nota 24*) o dello status di **"protezione sussidiaria"** o (motivi) di **"protezione umanitaria"** (*N.B.* è ammesso alla *protezione sussidiaria* il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese).

Una volta in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per uno dei suddetti motivi, quindi, lo straniero può esercitare tutte le attività imprenditoriali consentite al cittadino italiano escluse solo quelle attività per le quali il requisito della cittadinanza italiana (o di un Paese dell'Unione Europea) sia previsto come imprescindibile.

Da una direttiva emanata dal Ministro dell'Interno nel febbraio 2007 si evince che il lavoratore straniero, nelle more della consegna del primo permesso di soggiorno per "lavoro subordinato", può legittimamente esercitare i diritti correlati alla regolarità della posizione di soggiorno (*si desume, quindi, tra gli altri, anche quello di esercitare attività autonoma d'impresa*) qualora: abbia presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello unico per l'immigrazione entro 8 giorni dall'ingresso in Italia; abbia sottoscritto il "contratto di soggiorno"; sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione; sia in possesso della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dall'Ufficio postale abilitato.

Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato stagionale, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 268/1998, consente di effettuare solo un lavoro di tipo subordinato e solamente presso il datore di lavoro che ha richiesto nominativamente lo straniero tramite il decreto flussi, per la durata indicata nel contratto¹³.

¹³ Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, indipendentemente dalle dizioni utilizzate dalle singole Questure, si riconosce poiché ha validità da 20 giorni ad un massimo di 9 mesi.

Lo straniero, pertanto, che soggiorna regolarmente in Italia, può presentare domanda di iscrizione in albi, ruoli e registri abilitanti, richiedere il rilascio di licenze o autorizzazioni nonché l'iscrizione nel registro delle imprese, come imprenditore individuale, o costituire, amministrare e prestare la propria opera in società di persone o di capitali, senza dover richiedere, preventivamente, il rilascio dello specifico permesso per "lavoro autonomo". L'interessato è tenuto, in occasione del primo rinnovo, a richiederne la conversione alla Questura.

Il permesso di soggiorno deve essere esibito in originale e prodotto in copia, ovvero, spedito come documento allegato alla pratica inviata con modalità telematica con utilizzo del dispositivo di firma digitale.

Il permesso di soggiorno (quello "normale", non di tipo CE) è sempre accompagnato dal documento di identificazione per stranieri; quest'ultimo rilasciato dal Comune di residenza su "modello conforme", usualmente non valido per l'espatrio, in conformità ai regolamenti comunitari, contiene l'indicazione del codice fiscale.

Il "Permesso di soggiorno CE" ai fini dell'esercizio di una attività autonoma d'impresa, attribuisce, a tutti gli effetti, al cittadino straniero che ne è in possesso lo stesso trattamento riservato al cittadino italiano, quindi con piena facoltà d'accesso. Anche **lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno CE, rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea può esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo** (in quest'ultimo caso, ovviamente, se in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge).

Le suddette disposizioni, relative agli stranieri "lungo soggiornanti" non trovano applicazione, attualmente, nei confronti dei cittadini di paesi terzi "lungo soggiornanti" nel Regno Unito, Irlanda e Danimarca e non trovano, altresì applicazione, per il momento, nei confronti degli stranieri soggiornanti nei Paesi neo-comunitari che hanno acquisito detto status solo dal 1° maggio 2004 (10 paesi: Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania, Lettonia, Estonia, Slovenia, Malta e Cipro) o dal 1° gennaio 2007 (Romania e Bulgaria), poiché la qualifica di "lungo soggiornante" si acquisisce a seguito di un soggiorno di 5 anni nel territorio di uno Stato membro.

Il permesso di soggiorno CE, se rilasciato con data di scadenza a 5 anni, costituisce anche documento di identificazione personale dello straniero (ovviamente, per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo). Se il permesso CE, rilasciato in formato elettronico (o "biometrico", vedi pag. 23), non riporta una data di scadenza non è, viceversa, utilizzabile anche come documento d'identità.

Alla scadenza (se apposta) dei cinque anni (o, adesso 10 anni), il permesso di soggiorno CE resta comunque valido, come tale, a tempo indeterminato. Chi volesse continuare ad utilizzarlo anche come documento d'identità deve rinnovarlo per altri 5 anni (o, adesso 10 anni), come per la carta d'identità (N.B. dal 2008 il periodo di validità della carta d'identità in Italia è stato portato a 10 anni).

Per quanto riguarda i permessi di soggiorno l'ufficio verifica che siano stati rilasciati per uno dei cinque motivi summenzionati e che siano in corso di validità al momento dell'adozione del provvedimento. Se scadono nel corso dell'istruttoria devono pertanto essere presentati rinnovati.

Per rinnovare il permesso di soggiorno scaduto, l'interessato presenta domanda alla Questura, anche per il tramite del Comune di residenza, qualora il Comune stesso risulti essere stato autorizzato a fungere da "Sportello decentrato" della Questura (o da "Centro esterno" per l'immigrazione). Nell'attesa del rinnovo, la Questura (o il Comune) rilascia all'interessato una ricevuta (o "talloncino" con impresso il nome, la data e il numero di protocollo) che deve essere esibita, su richiesta, agli organi della pubblica amministrazione (possibilmente, unita ad una copia del permesso di soggiorno scaduto) e che, temporaneamente, ai fini della dimostrazione della regolarità della presenza del cittadino straniero in Italia, sostituisce il permesso di soggiorno, fino alla definizione della procedura di rinnovo¹⁴, purché il rinnovo sia stato richiesto prima della scadenza o nei 60 giorni successivi.

Il possesso del permesso di soggiorno deve essere sempre, a richiesta dell'ufficio, adeguatamente documentato, mediante produzione dell'originale o della copia, eventualmente conforme, e non può essere dimostrato (come peraltro per i documenti d'identità in generale) con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o di certificazione¹⁵.

Avvertenza: al momento i **permessi di soggiorno** rilasciati in **formato elettronico** (o, dal 2008, anche "**biometrici**", su "modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi" dagli Stati U.E., dotati di un *microchip* sul quale saranno inseriti almeno due indispensabili indicatori biometrici: uno relativo all'impronta di due dita e l'altro con l'immagine del viso; che potranno essere integrati ulteriormente con la previsione di altri indicatori come, ad esempio, quelli relativi al DNA) dalla Questura **non riportano**, né all'evidenza né sotto forma di codice alfa-numerico, **la motivazione** del rilascio. In genere i permessi in formato elettronico vengono rilasciati, quasi esclusivamente, per motivi di lavoro e similari (*un indizio in tal senso è rilevabile anche dal fatto che la loro durata è in genere superiore ad un anno*). Ad ogni modo, almeno nei casi dubbi, è opportuno che l'ufficio effettui una verifica presso la locale Questura, (o anche, se si ritiene, mediante dichiarazione di responsabilità rilasciata dall'interessato, in merito alla motivazione del soggiorno, sulla base di uno *schema* di *modello* indicato dal Ministero dell'Interno).

L'ufficio verifica che sia in possesso del permesso di soggiorno (e il motivo del rilascio) il cittadino straniero:

¹⁴ L'ufficio (come convenuto con la locale Questura di Brescia) comunica, utilizzando l'apposita casella di posta elettronica, alla Questura gli estremi identificativi della pratica e del cittadino straniero (c.d. extracomunitario) interessato, chiedendo riscontro dell'esito della procedura di rinnovo. L'esito verrà comunicato dalla Questura solo se negativo e, in questo caso, comporterà, da parte dell'ufficio, l'avvio della procedura di cancellazione dell'impresa costituita dal cittadino straniero (c.d. extracomunitario), con l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla legge.

¹⁵ La verifica del permesso o della carta di soggiorno si considera assolta qualora l'ufficio sia già in possesso del documento ancora in corso di validità, acquisito per altra istanza, e l'interessato indichi in modo univoco gli estremi della stessa nel quadro note del modello (data di presentazione, protocollo, tipologia).

- a) che (residente in Italia) presenti domanda di iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri;
- b) titolare (residente in Italia) di impresa individuale che richiede l'iscrizione della medesima nel registro delle imprese o successivamente la variazione dell'attività;
- c) socio a responsabilità illimitata o amministratore (residente in Italia) di società per cui si richieda l'iscrizione nel registro delle imprese;
- d) amministratore (residente in Italia) di società che richiede l'iscrizione della propria nomina nel registro delle imprese;
- e) socio a responsabilità illimitata o amministratore (residente in Italia) di società che presenti denuncia di inizio o variazione di attività;
- f) preposto, delegato, responsabile tecnico, direttore tecnico e ogni altra carica o qualifica di tipo tecnico-professionale, (quando il soggetto è residente in Italia) necessaria ai fini dell'abilitazione all'esercizio dell'attività d'impresa, per cui si chieda l'iscrizione nel r.e.a.;
- g) socio di cooperativa di lavoro o di servizi (necessariamente residente in Italia), anche se non amministratore.

Non è necessario effettuare alcuna verifica di regolarità del soggiorno nel caso che il cittadino straniero, non residente in Italia, assuma partecipazioni finanziarie (quote o azioni) in società di capitali o cariche che non attribuiscano responsabilità illimitata e/o poteri di gestione e amministrazione di società (es. socio-accomandante). Non è d'obbligo, in questo caso, essere in possesso di un permesso di soggiorno; all'occorrenza, sarebbe sufficiente, infatti, anche solo un visto d'ingresso per affari.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale può essere convertito, prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, previa stipula del cosiddetto "contratto di soggiorno per lavoro", ovvero, per il lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione attestante i requisiti richiesti e, in particolare, l'attestazione dei parametri finanziari rilasciata dalla Camera di commercio.

Per ottenere il "Permesso di soggiorno CE" è sufficiente la titolarità, all'atto della richiesta, di un permesso di soggiorno di lunga durata in corso di validità. Non può essere rilasciato allo straniero titolare di permesso di soggiorno per studio, formazione professionale, protezione temporanea, motivi umanitari, asilo, permesso di soggiorno di breve durata.

Comunicazione alla Questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori stranieri (c.d. extracomunitari) costituito presso l'I.N.P.S.

In tutti i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento (per es. permesso di soggiorno rilasciato per "lavoro subordinato" utilizzato per "lavoro autonomo") l'ufficio comunica l'evento alla Questura e all'Archivio anagrafico dei

lavoratori stranieri costituito presso l'I.N.P.S, per le annotazioni di competenza¹⁶.

La condizione di reciprocità

La verifica della "condizione di reciprocità" comporta il riscontro che al cittadino italiano sia riservato (*nel nostro caso, in tema di lavoro autonomo d'impresa e/o di partecipazione societaria*) nel Paese di origine o di provenienza del cittadino straniero interessato, il medesimo trattamento a cui il cittadino straniero richiede di essere ammesso in Italia.

Si prescinde, in ogni caso, dalla verifica della condizione di reciprocità per i cittadini (e le imprese) dei Paesi aderenti alla Unione Europea e per quelli aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

La condizione di reciprocità non viene considerata al solo fine di verificare se la stessa sussista per l'esercizio dell'attività economica o la possibilità di costituire società, ma anche per verificare se un cittadino straniero residente all'estero possa ricoprire una data carica all'interno di una società.

Ad esempio: la condizione di reciprocità non è verificata per l'assunzione della carica di amministratore unico nelle S.p.A. quando si tratti di cittadino svizzero. Parimenti non è verificata la condizione di reciprocità nei confronti del cittadino svizzero che ricopra la carica di amministratore di S.r.l., se almeno uno degli amministratori non sia domiciliato in Italia.

Il cittadino straniero può, pertanto, esercitare attività imprenditoriale in Italia nella forma della ditta individuale, o costituire società ed altri organismi anche in forma cooperativa, a condizione che il cittadino italiano abbia la medesima opportunità nel Paese di origine o provenienza (intesi come il Paese di cittadinanza e stabile residenza) del soggetto straniero.

L'accertamento della condizione di reciprocità non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno (o permesso di soggiorno CE), oppure titolari di un permesso di soggiorno per motivi di "lavoro subordinato", di "lavoro autonomo", di "famiglia", "umanitari", di "studio", e per i relativi familiari in regola con le norme sul soggiorno, poiché il possesso dei predetti documenti li equipara ai cittadini italiani.

L'ufficio verifica la condizione di reciprocità:

- a) quando un'impresa straniera (c.d. extracomunitaria) con sede all'estero presenti istanza di iscrizione di sede secondaria o denunci l'apertura di unità locale;

¹⁶ La comunicazione, fino a quando gli uffici interessati non saranno in possesso di casella di posta elettronica certificata, verranno rese a mezzo fax (I fax vanno inviati all'Ufficio immigrazione della Questura di Brescia al n. 030/3744742 e alla Direzione dell'I.N.P.S al n. 030/2987314.). Con la comunicazione verranno trasmessi copia della eventuale visura estratta dal registro delle imprese e copia dello stesso permesso di soggiorno.
Il responsabile del procedimento cura la trasmissione della comunicazione, dopo l'iscrizione nel registro delle imprese e nel R.e.a., all'albo imprese artigiane o in altro albo, ruolo, elenco o registro.

- b) quando si chiedi l'iscrizione nel registro delle imprese di un cittadino straniero, residente all'estero e che non sia intestatario di permesso o di carta di soggiorno;
- c) in tutti i casi in cui un cittadino straniero, residente all'estero e che non sia intestatario di permesso o di carta di soggiorno, chieda la propria iscrizione in qualità di amministratore di società.

Il responsabile del procedimento amministrativo, che ammette lo straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, verifica¹⁷ la condizione di reciprocità ogni qual volta non intervenga nel procedimento un notaio o qualora il notaio ritenga di non dichiarare in forma espressa e non equivoca nell'atto o nell'istanza o in attestazione che accompagni la domanda di aver compiuto l'accertamento.

L'Ufficio può comunque verificare a campione la condizione di reciprocità anche per i soggetti in possesso del permesso di soggiorno.

Adempimenti a cura del notaio

In sede di redazione degli atti costitutivi o modificativi di società il notaio procede all'identificazione dei contraenti. Nel caso fra questi vi siano cittadini stranieri residenti in Italia, provvede ad accertare che siano in possesso del "permesso di soggiorno" o del "permesso di soggiorno CE " (o ex "carta di soggiorno").

Se il notaio riporta tutti gli estremi del permesso di soggiorno (Questura che lo ha rilasciato, data di rilascio, motivo del rilascio, data di scadenza) o della carta di soggiorno (Questura che l'ha rilasciata, data di rilascio) nell'atto o nell'istanza o in dichiarazione allegata alla domanda, l'interessato non è tenuto ad allegare la copia del documento. In caso contrario l'Ufficio è tenuto ad acquisire il documento stesso.

I notai che assistono la redazione di un atto sono tenuti, altresì, a verificare la condizione di reciprocità. Se danno conto dell'esito positivo dell'accertamento con forma espressa nell'atto o nell'istanza o in dichiarazione allegata alla domanda, l'Ufficio non procede ad ulteriori verifiche.

Si ricorda, peraltro, che, indipendentemente dalle previsioni contenute nelle leggi speciali che disciplinano l'immigrazione e le condizioni di reciprocità, il notaio che trasmette una istanza al registro delle imprese, sia quale soggetto obbligato che facoltizzato, verifica la sussistenza di tutte le condizioni di legge necessarie alla corretta iscrizione dell'atto¹⁸.

I parametri finanziari

Il cittadino straniero, che intende esercitare una qualunque attività imprenditoriale o la professione di perito ed esperto o di stimatore e

¹⁷ La condizione di reciprocità si verifica consultando gli elenchi inviati dal Ministero degli Esteri tramite l'Unioncamere o il sito internet: www.esteri.it/ita/4_29_73_306_259.asp#s

¹⁸ vedi pagina 5 (nota 2 a piè di pagina)

pesatore pubblico, per ottenere il visto d'ingresso (conseguentemente, il permesso di soggiorno per "lavoro autonomo") deve richiedere l'attestazione dei parametri di riferimento, riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività prescelta (cosiddetto "parametro-finanziario")

La richiesta va presentata alla Camera di commercio competente per territorio. A Brescia la stessa va inoltrata all'Ufficio utilizzando l'apposito modello "PAF/EX".

La richiesta può essere inoltrata anche tramite procuratore¹⁹.

L'attestazione deve essere richiesta anche nel caso di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per ragioni diverse da quelli che consentono l'esercizio di attività lavorativa autonoma in permesso per "lavoro autonomo" (ad oggi la possibilità di conversione è limitata solo ai casi di "studio" e "formazione-lavoro").

Le Camere di commercio hanno il compito di indicare nell'attestazione del parametro finanziario le risorse economiche necessarie all'avvio dell'attività e di cui l'interessato dovrà risultare in possesso al momento del suo ingresso in Italia.

Le disponibilità finanziarie da parte del richiedente l'attestazione dei parametri non possono, in ogni caso, essere di una somma il cui importo sia inferiore alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile dell'assegno sociale (importo aggiornato annualmente con l'approvazione della legge finanziaria).

Il termine previsto dalla deliberazione adottata dalla Camera di commercio di Brescia per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni²⁰.

Alla verifica dell'effettivo possesso delle relative risorse economiche da parte del cittadino straniero provvederà il Ministero degli affari esteri d'accordo con il Ministero degli interni.

L'attestazione dei parametri finanziari non è richiesta nei casi di lavoro autonomo da svolgere in qualità di socio e/o amministratore in società e cooperative già in attività e per coloro che sono già in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa rilasciato per uno dei cinque motivi suesposti per i quali, peraltro, non è richiesta, ovviamente, neanche la dichiarazione di "nulla-osta". L'attestazione non è richiesta e non è dovuta, inoltre, nel caso dei

¹⁹ La procura è l'atto unilaterale mediante il quale un soggetto attribuisce ad un altro, detto procuratore, il potere di rappresentarlo; in questo caso sarebbe sufficiente una procura speciale, non institoria, un atto, cioè, che conferisce un potere di rappresentanza specifico e limitato alla presentazione della richieste anzidette e di quelle conseguenti e collegate presso i competenti uffici della Pubblica Amministrazione; l'atto di procura deve contenere la firma autenticata del preponente.

²⁰ Si veda la deliberazione n. 160 del 18 luglio 2000 della Giunta camerale di Brescia.

Alla determinazione del parametro concorrono, in tutto o in parte, i seguenti elementi di costo connessi all'esercizio della specifica attività che si intende intraprendere in Italia:

- a) eventuali immobili (contratto di acquisto o locazione e/o risorse necessarie);
- b) macchinari e impianti;
- c) attrezzature;
- d) costi legati ad adempimenti amministrativi e pagamento imposte;
- e) altre spese (ad es. contratti di fornitura, scorte);
- f) eventuali oneri per l'avviamento (tra questi ricadono anche gli oneri connessi alle spese di sostentamento per tutto il periodo necessario a che l'attività produca un idoneo reddito; le spese di sostentamento non sono considerate nel caso in cui l'interessato usufruisca di ospitalità gratuita).

consulenti, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme simili (cosiddette "atipiche")²¹.

In caso di possesso di "titolo" di subentro in un'attività già avviata, la Camera di commercio, in luogo dell'indicazione dei "parametri finanziari", rilascia una specifica attestazione in merito alla validità ed idoneità di detto "titolo" (ad esempio: atto di acquisto o locazione d'azienda) ai fini del subentro dell'interessato nell'esercizio dell'attività indicata.

Il nulla-osta

Se il permesso per lavoro autonomo riguarda una delle attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o di una licenza o l'iscrizione in apposito registro, ruolo, elenco o albo, oppure la presentazione di una dichiarazione o comunicazione di inizio attività, il cittadino straniero dovrà preventivamente richiedere la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi (cosiddetto "nulla-osta").

La richiesta va presentata alla Camera di commercio competente per territorio. A Brescia la stessa va inoltrata all'Ufficio utilizzando l'apposito modello "NO/EX".

La richiesta può essere inoltrata anche tramite procuratore²².

La Camera di commercio può rilasciare il nulla osta solo per:

²¹ Per le attività autonome che non hanno né l'obbligo né la possibilità di iscrizione nel registro delle imprese e che siano esenti dall'obbligo di licenze e autorizzazioni, da dichiarazioni di inizio attività, o dall'iscrizione in albi, registri od elenchi abilitanti (per es. l'amministratore di condominio), e per le quali pertanto non è individuabile l'Amministrazione competente a rilasciare l'attestazione, gli stranieri devono essere in possesso di:

- a) un idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da un'impresa italiana, da certificato di iscrizione nel registro delle imprese e, nel caso di committente estero, da attestazione analoga vidimata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente;
- b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente italiano o dal legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
- c) una dichiarazione del committente, con cui si assicuri per il lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- d) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone o di impresa individuale o di committente non imprenditore, da cui risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso di cui al punto c).

Per tali attività, la documentazione sopra elencata deve essere prodotta alla Questura competente per territorio, in sostituzione dell'anzidetta attestazione dei "parametri finanziari".

Nei casi di lavoro autonomo da svolgere in qualità di socio e/o amministratore in società e cooperative già in attività, in sostituzione dell'attestazione dei parametri finanziari, lo straniero socio prestatore d'opera o soggetto che rivesta cariche sociali deve essere in possesso di:

- a) certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese;
- b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della società o della cooperativa alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
- c) una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri per il socio prestatore d'opera o per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- d) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone, da cui risulti che l'entità dei proventi derivanti dall'attività sociale è sufficiente a garantire il compenso di cui al punto c).

Le attestazioni e le dichiarazioni (di data non anteriore a tre mesi), o la documentazione sostitutiva, sopra indicate devono essere presentate alla Questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio e, successivamente, alla rappresentanza diplomatico - consolare italiana ai fini del rilascio del visto d'ingresso, dimostrando, in tutti i casi, il requisito della disponibilità di un alloggio idoneo (mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile; mediante una dichiarazione resa dallo straniero stesso, ovvero da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, con le modalità di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesti la disponibilità, a favore del richiedente il visto, di un alloggio idoneo) e il requisito reddituale minimo (di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria) che si ritiene soddisfatto in presenza di una corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ovvero in presenza di una dichiarazione del committente o del legale rappresentante della società che assicuri, rispettivamente, per il lavoratore autonomo o per il socio prestatore d'opera e per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo anzidetto.

²² Vedi pagina 18 (nota 19 a piè di pagina).

agente di affari in mediazione, agente o rappresentante di commercio, perito o esperto, stimatore e pesatore pubblico, mediatore pubblico, spedizioniere, molino, produttore di margarine e grassi idrogenati, commissionario – mandatario – astatore di prodotti ortoflorofrutticoli – carnei – ittici, impiantista, verificatore di impianti, autoriparatore, impresa di pulizia, sanificazione, derattizzazione e disinfestazione, facchinaggio o movimentazione merci, estetista, parrucchiere – barbiere (oggi "acconciatore"), commercio all'ingrosso, delegato (preposto) alla somministrazione di alimenti e/o bevande quando sia ancora dovuta l'iscrizione nel registro esercenti il commercio (competenza passata ai Comuni in Regione Lombardia) fabbricanti e importatori di oggetti preziosi se soggetti all'iscrizione nel registro degli assegnatari del marchio di identificazione.

Le Camere di commercio sono, comunque, competenti al rilascio delle dichiarazioni di "nulla-osta" anche per tutte le attività "libere" (se, ovviamente, svolte in forma d'impresa), per il cui esercizio, come risulterà specificato nelle dichiarazioni stesse, non sono previste abilitazioni, licenze, autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni di inizio attività.

Per rilasciare il cosiddetto "nulla-osta", l'Ufficio accerta il possesso dei requisiti e titoli professionali, necessari per l'esercizio dell'attività richiesta, mediante idonea certificazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica italiana presso lo Stato di provenienza (di origine o di stabile residenza) del cittadino straniero.

Negli altri casi la dichiarazione di "nulla-osta" deve essere richiesta all'Amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio²³.

Il cittadino straniero che, ad esempio, intendesse richiedere il visto d'ingresso per l'esercizio dell'attività di "commercio, in tutte le sue forme, di generi alimentari" dovrebbe richiedere, preventivamente, il rilascio della dichiarazione di "nulla-osta" sia al Comune, per il commercio al "dettaglio" e/o su "aree pubbliche", che alla Camera di commercio, per il commercio "all'ingrosso".

Il "nulla osta" deve essere richiesto anche nel caso di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per ragioni diverse da quelli che consentono l'esercizio di attività lavorativa autonoma in permesso per "lavoro autonomo" (ad oggi la possibilità di conversione è limitata solo ai casi di "studio" e "formazione-lavoro").

La dichiarazione della insussistenza dei motivi ostativi all'esercizio dell'attività (nulla-osta) e l'attestazione dei parametri di riferimento sono rilasciate, ove richieste, a stranieri (c.d. extracomunitari) che intendono operare come soci prestatori d'opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.

²³ Ad esempio: il cittadino straniero che intende svolgere l'attività di "tassista" si rivolgerà alla Camera di commercio (e per suo tramite alla Provincia) per l'iscrizione nell'apposito ruolo e al Comune interessato per l'autorizzazione; nel caso di attività di commercio all'ingrosso il cittadino straniero si rivolgerà soltanto alla Camera di commercio per l'iscrizione al registro delle imprese; nel caso di attività di commercio al minuto si rivolgerà soltanto al Comune competente a ricevere la previa comunicazione o al rilascio dell'autorizzazione.

Soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio – Area Schengen

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori a tre mesi non devono richiedere il permesso di soggiorno. Gli stessi hanno però l'obbligo di rendere una "dichiarazione di presenza" sul territorio italiano.

Lo straniero proveniente da Paesi che non applicano l'accordo di Schengen assolvono l'obbligo di rendere la "dichiarazione di presenza" all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato italiano presentandosi ai valichi di frontiera (Autorità di frontiera) ove viene apposto il "timbro uniforme Schengen" sul documento di viaggio (passaporto).

Lo straniero proveniente da Paesi che applicano l'accordo di Schengen, che alloggia in struttura privata, rende la "Dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, al questore della provincia in cui si trova; per lo straniero che alloggia in una struttura ricettiva (albergo, pensione, etc.) costituisce "dichiarazione di presenza" copia della dichiarazione resa dall'albergatore e sottoscritta dal cittadino straniero.

Gli **accordi di Schengen**, firmati nel 1985 (ai quali l'Italia ha aderito nel 1990), prevedono: abolizione dei controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dello spazio-Schengen; rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne; coordinamento degli Stati nella lotta alla criminalità internazionale; integrazione delle banche dati delle forze di polizia.

Stati aderenti:

AUSTRIA	SVEZIA
BELGIO	NORVEGIA*
DANIMARCA	ISLANDA*
FINLANDIA	POLONIA <i>dal 21 dicembre 2007</i>
FRANCIA	ESTONIA “
GERMANIA	LETTONIA “
GRECIA	LITUANIA “
ITALIA	SLOVACCHIA “
LUSSEMBURGO	SLOVENIA “
OLANDA	UNGHERIA “
PORTOGALLO	MALTA “
SPAGNA	REP. Ceca “

*Non sono paesi membri della Unione europea.

Dal 21 dicembre 2007 sono state abolite le frontiere terrestri e marittime, dal 30 marzo 2008 anche quelle aeree.

Dall'area-Schengen restano fuori, per ora, Cipro, Irlanda (Eire), Gran Bretagna (Regno Unito), e Romania e Bulgaria (paesi entrati nella U.E. dal 1 gennaio 2007), per i quali non è ancora fissata la data di adesione.

Dal 12 dicembre 2008 la **Svizzera** è entrata a far parte dell'area Schengen come 25° Paese membro.

(La partecipazione della Svizzera, su richiesta di alcuni sindaci, nel mese di marzo 2009 è stata sottoposta ad un *referendum* che ha confermato l'adesione).

Entro la fine dello stesso anno 2009 dovrebbe associarsi all'area Schengen anche il Lichtenstein.



APOLIDI E RIFUGIATI (ASILO POLITICO)

Lo *status* di "rifugiato" può essere richiesto dal cittadino straniero (o "apolide") che sia stato oggetto di persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a determinati gruppi sociali o per le sue opinioni politiche o che abbia fondato e provato motivo di ritenere che potrebbe essere perseguitato in caso di ritorno in patria (in base alla Convenzione di Ginevra).

In base alle convenzioni internazionali sottoscritte e/o recepite dallo Stato italiano, i rifugiati e gli apolidi godono dello stesso trattamento degli altri cittadini stranieri (c.d. extracomunitari) già regolarmente soggiornanti nel territorio italiano e degli stessi diritti, in materia civile, dei cittadini italiani. L'Ufficio, pertanto, verifica il possesso del regolare permesso di soggiorno, rilasciato in seguito al decreto di riconoscimento dello *status* di "rifugiato" o di "apolide" o al decreto di concessione di "asilo-politico"²⁴, ai fini dell'esercizio di "lavoro autonomo" e/o della richiesta di iscrizione in albi, ruoli e registri abilitanti o della richiesta di autorizzazioni o licenze. Allo stesso tempo **l'ufficio verifica** che il cittadino straniero sia in possesso, oltre che del permesso di soggiorno o del tesserino attestante il riconoscimento dello *status* (in genere di durata biennale, triennale o quinquennale), del documento (d'identità) personale rilasciato dalla Questura e/o della carta d'identità rilasciata dal Comune di residenza.

Gli apolidi, nati in Italia, sono esentati dalla verifica della condizione di reciprocità, mentre per i rifugiati o per coloro ai quali è stato concesso l'asilo politico l'esenzione vige solo dopo tre anni di regolare residenza in Italia.

Per l'esercizio di attività imprenditoriale agli apolidi si applica un trattamento che non sia meno favorevole di quello che è accordato, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale.

Il documento di identità (o di viaggio o passaporto) che include il riconoscimento dello *status* di "rifugiato" o "asilo politico" rilasciato ad un cittadino straniero da uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che abbia ratificato l'adesione alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati, è da ritenersi valido e direttamente utilizzabile anche in Italia ai fini dell'esercizio di un lavoro autonomo o d'impresa e per quanto riguarda la costituzione di società commerciali o industriali.

Sul documento di viaggio è specificato se il Paese che ha rilasciato il documento stesso abbia aderito alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

²⁴ La Questura che riceve la domanda di asilo rilascia all'interessato, entro tre giorni dalla presentazione della domanda stessa, un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di "richiedente asilo". Entro venti giorni dalla presentazione della domanda rilascia il permesso di soggiorno per "richiesta di asilo".

L'attestazione anzidetta non certifica l'identità del richiedente asilo.

Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente, il permesso di soggiorno per "richiesta di asilo" è rinnovato per la durata di sei mesi.

Il permesso di soggiorno per "richiesta di asilo" (così come quello rilasciato in attesa di riconoscimento di altro *status* o per "motivi di giustizia" o per "cure mediche") non consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento. Nel caso in cui, pur non essendo stata accolta la domanda di asilo, la Questura dovesse rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di "protezione sussidiaria" o "protezione umanitaria" (con la durata di un anno, rinnovabile alla scadenza) questo consentirebbe l'attività lavorativa (anche autonoma).

Il permesso di soggiorno, rilasciato con le suddette modalità, non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

CERTIFICAZIONE E LEGALIZZAZIONE ATTI E DOCUMENTI

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti notori

I cittadini comunitari hanno la facoltà di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai fini della dimostrazione di stati, fatti e qualità personali che trovano riscontro in un Paese dell'Unione Europea (U.E.).

I cittadini stranieri (c.d. extracomunitari) possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o quelle sostitutive dell'atto di notorietà limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Gli stati, fatti e qualità personali diversi da quelli suindicati sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana asseverata dalla autorità diplomatica (ambasciata o consolato) italiana che ne attesta la conformità all'originale e la competenza dell'autorità che l'ha rilasciata.

Qualora gli anzidetti stati, fatti e qualità personali non possano essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, le rappresentanze diplomatiche o consolari (italiane) provvedono al rilascio di certificazioni sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.

Legalizzazione di firme - Atti formati all'estero (L)

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere in Italia sono legalizzate dalle autorità diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione.

La legalizzazione rappresenta un onere posto a carico della parte interessata che voglia far valere l'atto in Italia.

La legalizzazione dei documenti prodotti all'estero, per essere validi in Italia, consiste nell'attestazione che conferma la carica rivestita da chi sottoscrive l'atto e l'autenticità della firma apposta dallo stesso sul documento. La disciplina della legalizzazione risponde all'esigenza pratica di rendere accettabile un documento da parte di soggetti diversi da coloro che lo hanno emanato. La legalizzazione ha la natura giuridica di un atto di certificazione.

Le firme sugli atti e documenti formati in Italia rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato italiano, sono legalizzate a cura delle prefetture.

Gli **atti pubblici** e le **scritture private autenticate** in **Stato estero** prima di farne uso nel territorio italiano devono essere depositati presso un notaio esercente in Italia o nell'archivio notarile distrettuale. Se si tratta di **atti pubblici** per cui è prevista la **pubblicità nel registro delle imprese**, questi devono essere **depositati** obbligatoriamente **presso un notaio**, che deve effettuare il **necessario controllo di legalità**; i termini di legge decorrono dalla data del suddetto deposito, ma il deposito per l'iscrizione deve avvenire, comunque, entro il 45° giorno successivo al compimento dell'atto (cioè, dalla data di stipula o di redazione dell'atto all'estero).

Per il **riconoscimento** dei **provvedimenti giudiziari** emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Paese si ricorre alla procedura della "**delibazione**" o "**exequatur**".

In Italia, quando si tratti di sentenze o atti giudiziari, la procedura si svolge presso la **Corte d'Appello** territorialmente competente e tende ad accertare che il procedimento straniero si sia svolto nel rispetto delle regole del contraddittorio, che la sentenza sia passata in giudicato, non sia contraria ad un'altra sentenza emanata in Italia e non contenga disposizioni in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

L'*exequatur* (sinonimo di *concessione, permesso*) è il procedimento mediante il quale, su richiesta di una o di entrambe le parti interessate, un'autorità governativa emette un decreto o una dichiarazione per dare esecuzione (in Italia) ad un atto straniero; per atti anche diversi da quelli giudiziari come, ad esempio, quelli ecclesiastici relativi ai procedimenti civili per scioglimento di matrimonio e quelli svolti nell'ambito del diritto consolare e dei rapporti diplomatici (a cura del *Ministero degli Esteri*, che così autorizza un console straniero all'esercizio delle funzioni a lui proprie sul territorio dello Stato italiano).

L'Apostille (A)

La Convenzione dell'Aja del 1961 ha affrancato gli Stati aderenti dalla necessità della legalizzazione, sostituendola con un'altra formalità chiamata "Apostille", da apporsi sui documenti provenienti dallo Stato in cui sono stati formati e da valere in Italia; quindi i pubblici ufficiali di Stati esteri possono certificare la provenienza del documento semplicemente con l'apposizione dell'Apostille.

Con la Convenzione dell'Aja del 1961 sull'Apostille è stata soppressa la necessità del controllo esterno (Consolato) anche per gli atti notarili, cosicché basta il controllo della sola autorità interna svolto attraverso la certificazione solenne che si manifesta con l'Apostille.

L'Apostille può essere redatta o nella lingua francese o nella lingua ufficiale dell'autorità che l'ha rilasciata.

La Convenzione non si applica ai documenti compilati da agenti diplomatici o consolari e ai documenti amministrativi concernenti direttamente operazioni commerciali o doganali.

E' importante precisare che il contenuto dell'Apostille deve essere esattamente conforme al modello allegato.

Modello d'Apostille annesso alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961

APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1. Stato	
Il presente atto pubblico	
2. è stato firmato da	
3. operante in qualità di	
4. è munito del sigillo/bollo di	
Attestato	
5. in	
6. il.....	
7. da	
8. col numero	
9. sigillo/bollo.....	
10. Firma	
.....	
.....	

L'Apostille avrà la forma di un riquadro di 9 centimetri di lato minimo.

In Italia le autorità competenti a postillare (cioè a procedere all'apposizione della formalità dell'Apostille) sono:

- per gli atti giudiziari e notarili: la Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione gli atti sono stati redatti. La stessa è competente a legalizzare le firme dei dipendenti degli uffici giudiziari e dei notai del circondario della provincia;
- per tutti gli altri atti amministrativi, compresi quelli dello stato civile, previsti dalla Convenzione: i Prefetti competenti per territorio, con le eccezioni del Presidente della Regione per la Valle d'Aosta e il Commissario del Governo per le Province di Trento e Bolzano. Gli stessi sono competenti a legalizzare le firme dei dipendenti degli uffici pubblici, compreso lo stato civile, del circondario della provincia.

Dispensa dalla legalizzazione e dall'Apostille (D)

Una ulteriore categoria è costituita dai documenti provenienti da Stati esteri con i quali esiste accordo bilaterale che dispensa da qualsiasi legalizzazione.

Tabella riassuntiva²⁵

(L) Paesi per i quali vige il regime della legalizzazione

(A) Paesi aderenti alla convenzione dell'Aia dell'Apostille

(D) Paesi con cui esistono convenzioni sulla dispensa da qualsiasi forma di legalizzazione

Gli atti e i documenti provenienti da Paesi non compresi nel suddetto elenco sono soggetti in ogni caso alla legalizzazione (L).

ALBANIA	A	ANDORRA	A	ANTIGUA E BARBUDA	A
ARGENTINA	A	ARMENIA	A	AUSTRALIA	A
AUSTRIA	D	BAHAMAS	A	BARBADOS	A
BELGIO	D	BELIZE	A	BIELORUSSIA	A
BOSNIA ERZEGOVINA	A	BOTSWANA	A	BRUNEI	A
BULGARIA	A	CHINA HONK KONG	A	CHINA MACAU	A
CIPRO	A	COLOMBIA	A	CROAZIA	A
DANIMARCA	A	EL SALVADOR	A	ESTONIA	A
FEDERAZIONE RUSSA	A	FIGI	A	FINLANDIA	A
FRANCIA	D	GERMANIA	D	GIAPPONE	A
GRAN BRETAGNA	A	GRECIA	A	GRENADA	A
IRLANDA	A	ISOLE MARSHALL	A	ISRAELE	A
<i>ITALIA</i>	A	KAZAKHISTAN	A	UCRAINA	A
LESOTHO	A	LETTONIA	A	LIBERIA	A
LIECHTENSTEIN	A	LITUANIA	A	LUSSEMBURGO	A
MACEDONIA	A	MALAWI	A	MALTA	A
MAURITIUS	A	MESSICO	A	MONACO	A
NAMIBIA	A	NUOVA ZELANDA	A	NIUE	A
NORVEGIA	A	OLANDA	A	PANAMA	A
POLONIA	A	PORTOGALLO	A	REPUBBLICA Ceca	A
REP.CA DOMINICANA	A	ROMANIA	A	SAMOA	A
S. CHRISTOPHER E N.	A	SAN MARINO	A	SANTA LUCIA	A
S. VINCENZO GRANADA	A	SERBIA MONTENGRO	A	SEYCHELLES	A
SLOVACCHIA	A	SLOVENIA	A	SPAGNA	A
STATI UNITI (U.S.A.)	A	SUD AFRICA	A	SURINAME	A
SVEZIA	A	SVIZZERA	A	SWAIZILAND	A
TONGA	A	TRINIDAD E TOBAGO	A	TURCHIA	A
UNGHERIA	A	VENEZUELA	A		

Riconoscimento di titoli di studio stranieri

Dichiarazione di equipollenza

Presupposto essenziale per ottenere la dichiarazione di equipollenza di titoli di studio conseguiti all'estero è il possesso della cittadinanza italiana.

La stessa, pertanto, può essere richiesta solamente da:

a) lavoratori italiani all'estero/emigranti e loro congiunti;

²⁵ Aggiornata al gennaio 2004.

L'elenco viene aggiornato con grave ritardo a causa della difficoltà a reperire informazioni tempestive sulle convenzioni e gli accordi internazionali stipulati fra Italia e altri Paesi in materia di particolari formalità di legalizzazione o dispensa.

- b) cittadini italiani per matrimonio;
- c) cittadini italiani per naturalizzazione.

L'istanza, con l'allegata documentazione richiesta, va inoltrata agli uffici locali del Ministero della pubblica istruzione (Uffici scolastici regionali per la Lombardia – Centro servizi amministrativi) che, accertata la sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero e quello italiano, considerato l'esito positivo delle prove integrative eventualmente sostenute dal richiedente e tenuto conto anche delle esperienze di lavoro maturate dallo stesso, rilascerà la dichiarazione di equipollenza.

Dichiarazione di corrispondenza

La dichiarazione di corrispondenza di **titoli di studio stranieri** di istruzione secondaria (anche diplomi di laurea), utili ai fini del riconoscimento dei requisiti e delle abilitazioni professionali all'esercizio di determinate attività (ad esempio: diploma di "ragioniere" per l'iscrizione nel Ruolo degli agenti e rappresentanti) gli interessati devono presentare domanda in carta semplice al Ministero della pubblica istruzione²⁶.

Il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. L'autorità competente (il Ministro) che procede al riconoscimento può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento.

Nel caso si debba dimostrare, come titolo culturale o di studio, il solo assolvimento dell'**obbligo scolastico** (come, ad esempio, per l'accesso ai corsi professionali regionali abilitanti o agli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), è necessario produrre una apposita certificazione rilasciata, direttamente o mediante la convalida della traduzione di attestazioni già rilasciate dalle competenti autorità locali, dall'**autorità diplomatica o consolare italiana** presso il Paese di appartenenza del cittadino straniero.

Riconoscimento requisiti professionali

Quando, ai fini dell'esercizio di una attività regolamentata o professionale (attività per le quali, cioè, è prescritta la verifica del

²⁶ Gli interessati devono presentare domanda in carta semplice al Ministero della pubblica istruzione – Direzione generale degli scambi culturali – Divisione II, viale Trastevere 76/a – 00153 ROMA oppure al Ministero dello Sviluppo economico – Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, via Sallustiana 53 – 00187 ROMA, allegando la seguente documentazione:

- a) titolo di studio in copia autentica, accompagnata dalla traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'Autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio ovvero dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese ove il titolo è stato conseguito, operante in Italia ovvero mediante giuramento reso presso un Tribunale civile (o presso un Giudice di Pace), dalla persona che ha eseguito la traduzione (traduzione giurata);
- b) dichiarazione di valore, rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese ove è stato conseguito, concernente: la posizione giuridica della scuola (statale o legalmente riconosciuta), l'ordine e il grado degli studi ai quali il titolo si riferisce, secondo l'ordinamento scolastico vigente nel Paese ove è stato conseguito, le materie insegnate nel corso degli studi, gli anni complessivi di scolarità, gli effetti ai fini della prosecuzione degli studi o dell'assunzione a posti di lavoro;
- c) permesso di soggiorno in copia autentica.

Occorre, altresì, tenere presente che in alcuni paesi (ad es. Russia, Romania) all'atto di contrarre matrimonio le donne acquisiscono abitualmente il cognome del marito (c.d. "patriziazione" del cognome per cui, ad esempio, il cognome della moglie di Gorbaciov è mutato in Gorbaciova) per cui potrebbe essere necessario, ai fini della dimostrazione del possesso di titoli acquisiti antecedentemente al matrimonio, richiedere l'esibizione di ulteriore documentazione o certificazione, idonea alla prova e all'effettiva verifica dell'identità della cittadina straniera interessata.

possesso di specifici requisiti professionali e/o l'iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri) è necessaria una valutazione complessiva di uno o più dei seguenti titoli:

- studio (lauree, diplomi, ecc.);
- formazione professionale (corsi professionali e similari);
- esperienza lavorativa (in genere qualificata o specializzata);
- tirocinio di formazione professionale;
- superamento esami di idoneità o di abilitazione;
- altri eventualmente richiesti da specifiche norme di settore,

la valutazione deve essere effettuata dal Ministero dello sviluppo economico, o dal Ministero competente per la specifica materia, al quale deve essere richiesta l'emanazione di un decreto di riconoscimento, la cui successiva pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* è d'obbligo per i cittadini extracomunitari (mentre è facoltativa per i cittadini comunitari)²⁷.

²⁷ Il Ministero può stabilire che il suddetto riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi (*solitamente le Camere di Commercio, almeno per le prove attitudinali*) presso le quali la stessa formazione deve essere acquisita.

La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione.

Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolta sotto la responsabilità di un professionista abilitato. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione professionale ed è oggetto di valutazione finale, con possibilità di ripetizione in caso di esito negativo.

Le domande di riconoscimento possono essere presentate (direttamente al Ministero dello Sviluppo economico) – Direzione generale commercio, assicurazioni e servizi - Ufficio B4 – via Sallustiana, 53 – 00187 ROMA o per il tramite della Camera di commercio, se presentate in occasione della contemporanea richiesta di rilascio della dichiarazione di "Nulla-osta", utilizzando gli appositi schemi di domanda, reperibili sul sito dello stesso Ministero www.sviluppoeconomico.gov.it. (ove, sullo specifico argomento, sono reperibili tutte le informazioni utili, complete e aggiornate).

Le domande devono essere corredate dalla documentazione richiesta che, se redatta in lingua straniera, deve essere sempre accompagnata da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti.

I documenti da allegare consistono in:

- 1) **dichiarazione di valore in loco**, rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica italiana;
- 2) documentazione circa l'eventuale **esperienza professionale acquisita**, nello specifico settore di attività, **nel Paese c.d. extracomunitario di origine o di provenienza**;
- 3) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, circa l'**eventuale esperienza professionale** acquisita, nello specifico settore di attività, **in Italia**.

La **dichiarazione di valore in loco** è il documento sintetico attestante l'autenticità e legittimità dei titoli e dei certificati di formazione e abilitazione professionale e il loro valore locale ai fini professionali.

È il documento centrale nella procedura di riconoscimento dei titoli acquisiti in Paesi c.d. extracomunitari e, pertanto, conformemente alle indicazioni ministeriali, dovrebbe contenere i seguenti dati:

- specificazione della natura dell'istituto che ha rilasciato il titolo (statale, privato legalmente riconosciuto, ecc.), tenendo presente che le Rappresentanze diplomatiche rilasciano le dichiarazioni di valore solo nel caso di titoli legalmente riconosciuti;
- indicazione del livello dell'istituto (scolastico, universitario, ecc.);
- la durata del corso di studi preordinato al rilascio del titolo per cui la dichiarazione di valore è richiesta;
- i titoli di studio propedeutici o presupposti e la durata dei relativi corsi;
- la specificazione se l'attività per cui il riconoscimento è richiesto è regolamentata anche nel Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito;
- in caso di risposta positiva alla domanda precedente, il valore (abilitante o meno) del titolo ai fini dell'accesso in loco a tale attività;
- sempre in caso di risposta positiva, quali sono le norme del Paese in cui il titolo è stato conseguito, che disciplinano l'attività professionale;
- quali sono le autorità locali che vigilano sulla stessa;

alla dichiarazione di valore saranno uniti, con timbri contestuali:

- a) la copia conforme del titolo in lingua originale, a sua volta già legalizzato (la legalizzazione è sostituita, nei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, dall'"Apostille");
- b) la copia conforme del certificato in lingua originale, a sua volta già legalizzato, attestante (ove già non risultino dal titolo) le materie affrontate per ciascuno degli anni di corso o gli esami sostenuti durante il corso medesimo,
- c) traduzione del titolo e dell'eventuale certificato di cui al punto b) eseguita direttamente dalla Rappresentanza diplomatica italiana (o da un traduttore ufficiale e confermata dalla Rappresentanza stessa).

L'eventuale **esperienza professionale** (normalmente indispensabile nel caso in cui l'attività non sia regolamentata nel Paese in cui il titolo è stato conseguito) dovrà essere attestata mediante dichiarazione proveniente dalla competente pubblica amministrazione del Paese in cui detta esperienza è stata maturata redatta, per quanto possibile, secondo lo schema riprodotto nella documentazione (ed esemplificato sul modello di attestazione di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 229/2002 – ora soppresso dal D.Lgs. 206/2007 – predisposto per la redazione dei cosiddetti "certificati di esperienza").

La sottoscrizione di tale attestazione dovrà, a sua volta, essere legalizzata oppure corredata di "Apostille".

L'attestazione, se redatta in lingua straniera, sarà accompagnata da traduzione eseguita dalla Rappresentanza diplomatica italiana (o da traduttore ufficiale e confermata dalla Rappresentanza stessa).

A differenza delle dichiarazioni di equipollenza e di corrispondenza, il decreto di riconoscimento, poiché finalizzato all'espressione di un completo e diretto giudizio sul possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività regolamentate o professionali, comporta una valutazione più pregnante e complessiva dei titoli conseguiti all'estero²⁸, che non si limita solo ad attestarne la corrispondenza nominale ad analoghi titoli conseguibili in Italia.

La valutazione finalizzata al riconoscimento tende a verificare anche se l'attività rientri tra quelle regolamentate in loco, tale da poter essere esercitata soltanto a seguito di riscontro del possesso di specifici titoli o requisiti formativi e professionali, da effettuarsi da parte della competente autorità all'atto della richiesta di autorizzazione per il suo avvio, ovvero, se l'attività sia tale da poter essere esercitata liberamente e legittimamente anche in assenza dei predetti titoli o requisiti.

Il decreto di riconoscimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso della formazione e delle qualifiche professionali.

Il procedimento di riconoscimento non ha tempi certi. I quattro mesi previsti dalle norme vigenti decorrono, infatti, dal momento in cui l'interessato presenta la documentazione completa.

D'altronde, l'efficacia del decreto con cui si conclude la procedura di riconoscimento può essere condizionata dall'espletamento di una misura compensativa, al cui esito è direttamente connesso l'accesso all'attività.

Nel caso dei titoli conseguiti in Paesi comunitari la sottoscrizione della dichiarazione resa dalla competente autorità del Paese membro, circa l'esperienza professionale ivi maturata, non dovrà essere legalizzata ma solo tradotta dalla Rappresentanza diplomatica italiana o da un traduttore ufficiale.

L'interessato dovrà, inoltre, se regolarmente presente sul territorio italiano, allegare copia del permesso o della carta di soggiorno, o documento analogo, in corso di validità. Ove, invece, l'interessato non sia presente in Italia e sia privo di permesso o carta di soggiorno, dovrà allegare alla domanda un certificato di cittadinanza oppure una copia autentica del passaporto. I cittadini comunitari, compresi gli italiani, nel caso in cui la domanda sia inoltrata per via postale, e comunque in tutti i casi in cui la domanda non sia presentata personalmente dall'interessato, allegano alla stessa fotocopia semplice di un documento d'identità in corso di validità.

La domanda di riconoscimento e la documentazione allegata sono assoggettate, a norma di legge, all'imposta di bollo (*dal 1° giugno 2005 l'importo della marca da bollo è stato fissato in euro 14,62 da applicare ogni quattro facciate*) salvo, ovviamente, il caso in cui la predetta imposta sia stata già assolta (ad esempio, documenti sui quali sia stata già apposta la marca consolare).

Vedi anche pagina 6, note n. 4 e 5.

²⁸ La verifica è effettuata dal Ministero anche attraverso l'acquisizione, tra l'altro, della **dichiarazione di valore** rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana presso il Paese nel quale è stato conseguito il titolo, dalla quale, pertanto, dovrà risultare se il titolo posseduto è abilitante o meno all'esercizio dell'attività in loco.

Il ministero, inoltre, effettua anche il riscontro della reciprocità di trattamento: verifica, cioè, che il cittadino Italiano, a parità di titoli, abbia la medesima opportunità nel Paese di origine o provenienza dell'interessato.

Esempio 1): se per accedere all'iscrizione al "ruolo agenti e rappresentanti" si volesse far valere il possesso del solo titolo di studio, come il diploma di "ragioniere" o la laurea in "economia e commercio", è sufficiente la dichiarazione di equipollenza o di corrispondenza a detti titoli dell'analogo titolo di studio conseguito all'estero. (*essendo, in questo caso, il diploma o la laurea sufficienti di per se stessi, senza necessità di compiere ulteriori valutazioni*). Ma se, diversamente, si volesse, allo stesso scopo, far valere "l'esperienza lavorativa qualificata" (*lavoro qualificato svolto per due anni negli ultimi cinque anni nell'ambito di un'impresa attiva nel settore del commercio o della produzione di beni e/o servizi*) abbinata, necessariamente, alla verifica dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, è necessario ottenere il riconoscimento dei titoli (*esperienza lavorativa più studio o anni di frequenza scolastica*) maturati all'estero, attraverso la richiesta del decreto di riconoscimento da presentarsi al Ministero competente (MSE).

Esempio 2): per la dimostrazione del possesso dei requisiti professionali richiesti per l'accesso alle attività di "disinfestazione" o "derattizzazione", la dichiarazione di equipollenza o di corrispondenza è sufficiente, se utilizzata per dimostrare il possesso della "laurea in chimica" (*titolo specifico già di per se sufficiente*). Diversamente, se si volesse far valere un titolo di studio non specifico in materia, o l'esperienza lavorativa, bisognerebbe ricorrere, obbligatoriamente, alla richiesta del decreto di riconoscimento ministeriale (*poiché i titoli devono essere valutati nel merito delle materie oggetto del corso di studi e nel merito dell'esperienza lavorativa maturata, quindi, andando oltre il puro valore nominale dei titoli stessi*).

Ne discende che non è possibile accettare dichiarazioni d'inizio di attività o domande d'iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, o in altri albi, ruoli e registri abilitanti, presentate da soggetti in possesso di titoli professionali conseguiti all'estero per i quali non sia stato positivamente completato il procedimento di riconoscimento.

Anche i cittadini italiani che, ai fini dell'esercizio delle attività regolamentate o professionali, intendano far valere esperienze e/o titoli professionali acquisiti all'estero, sono tenuti a richiedere il decreto di riconoscimento al Ministero competente.

NOTIFICAZIONI ALL'ESTERO DEGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La notificazione degli atti amministrativi si effettua a mezzo servizio postale mediante l'utilizzo della cartolina (di colore rosso) CN07 Cod. 008300 in busta bianca (senza finestra).

In tema di notificazioni all'estero vige il cosiddetto "principio di sufficienza" secondo il quale gli effetti di decadenza non possono discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del notificante.

L'ufficio, pertanto, rispetta i termini a esso imposti dalla legge (ad esempio i sessanta giorni previsti per il formarsi del silenzio assenso) se consegna il plico da notificare in tempo utile all'ufficio postale.

Sull'atto notificato, in modo che sia inscindibile dallo stesso, viene apposta la cosiddetta "relata di notifica" che rispetta la seguente formulazione:

<<<

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il presente plico viene notificato a mezzo del servizio postale con consegna in data *gg mmmmmmmmm aaaa* del piego raccomandato con avviso di ricevimento al Centro Meccanizzato Poste di *Bbbbbbb*, via *vvvvvvvvvvvv* n. 00 >>>

Per il destinatario resta, invece, fermo il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.

In caso di assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego, la notificazione si perfeziona per il notificante alla data di deposito del piego presso l'ufficio postale (o alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) e, per il destinatario, al momento del ritiro del piego stesso ovvero alla scadenza del termine di compiuta giacenza.

In deroga alle norme generali non è obbligatorio notificare il verbale di accertamento (violazione amministrativa) ai residenti all'estero, qualora la residenza, il domicilio o la dimora non siano noti.

IMPRESE STRANIERE e IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO

Casi descritti dal "Prontuario comune" della Lombardia

PARTE SESTA

G.E.I.E.

(Gruppi Europei di Interesse Economico)

1.5 TRASFERIMENTO DEL G.E.I.E. IN ALTRO STATO

ART. 3 D.Lgs. N. 240/91; Regolamento CEE n. 2137/85 – ART. 7 e 14

a) Deposito del progetto di trasferimento

TERMINE: 30 GIORNI DALLA DATA DEL PROGETTO

OBBLIGATO AL DEPOSITO: un amministratore

- Modello S2 (compilato al riquadro 20 "tipo Atto/Fatto selezionando "ALTRI ATTI e FATTI" e inserendo nello spazio "Descrizione Atto/Fatto" la seguente dicitura "deposito progetto di trasferimento") (*codice atto A99*)
- Distinta Fedra firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta Fedra delle "Avvertenze"**

Allegati – Copia del progetto di trasferimento redatta seguendo le "Avvertenze" del presente prontuario.

Costi - Bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.

b) Deposito dell'atto di trasferimento e contestuale cancellazione

TERMINE: 30 GIORNI DALLA DATA DELL'ATTO

OBBLIGATO AL DEPOSITO: Il Notaio/amministratore

- Modello S3 (compilato al riquadro 6A - selezionando la casella "altri motivi") (*codice atto A14*)
- Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio/amministratore

Allegati – Copia autentica dell'atto di trasferimento del gruppo.

Documento comprovante l'avvenuta iscrizione nel registro della nuova sede.

Costi - Bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.

1.6 ISCRIZIONE DI DIPENDENZA DI G.E.I.E. SITUATO IN ALTRO STATO

ART. 3 D.Lgs. N. 240/91; Regolamento CEE n. 2137/85 – ART. 7 e 10

TERMINE: 30 GIORNI DALLA DATA DELL'ATTO

OBBLIGATO AL DEPOSITO: Il Notaio/amministratore

- Modello S1 (compilato ai riquadri relativi alla denominazione, sede e durata) (*codice atto A03*)
- Modello UL (compilato ai riquadri B, A1, A2 e A4)

- Un modello Int. P per il rappresentante in Italia
- Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio/amministratore

Allegati - Copia autentica dell'atto istitutivo di sede secondaria, redatto in lingua italiana o corredato da una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito ed asseverata in Tribunale, scansionata e firmata digitalmente dal rappresentante.

Costi - Bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00; Diritto annuale € 200,00 (*importo minimo dovuto*) più eventuale importo aggiunto in relazione al fatturato dell'impresa o diverso importo eventualmente stabilito dalla singola Camera di commercio.

PARTE OTTAVA

SEDI SECONDARIE

CAPITOLO 2 - SEDE SECONDARIA DI SOCIETÀ ESTERA

2.1 ISCRIZIONE

ART. 2508 C.C.

TERMINE: 30 GIORNI DALLA DATA DEL DEPOSITO DELL'ATTO PRESSO UN
NOTAIO ITALIANO E COMUNQUE NON OLTRE 45 GIORNI DALLA
DATA DELL'ATTO

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il Notaio

- Modello S1 (compilato ai riquadri relativi alla denominazione, sede e durata della società estera) (*codice atto A03*)
- Modello UL (selezionando l'opzione "apertura")
- Un modello Int. P per il rappresentante stabile in Italia
- Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio

Allegati - Copia autentica del verbale di deposito presso il Notaio dell'atto istitutivo di sede secondaria e dello statuto della società estera e dell'atto stesso.

Nel caso di stato membro della Comunità Europea lo statuto può essere sostituito da un certificato dell'ente estero preposto alla tenuta del Registro Imprese con traduzione in lingua italiana, eseguita da un perito ed asseverata in Tribunale, scansionato e firmato digitalmente dal Notaio.

Costi - Bollo € 65,00; Diritti di segreteria 90,00; Diritto annuale € 110,00 o diverso importo eventualmente stabilito dalla singola Camera di commercio.

2.2 ISCRIZIONE ATTO MODIFICATIVO DELLA SEDE SECONDARIA

ART. 2508 C.C.

TERMINE: 30 GIORNI DALLA DATA DEL DEPOSITO DELL'ATTO PRESSO UN
NOTAIO ITALIANO E COMUNQUE NON OLTRE 45 GIORNI DALLA
DATA DELL'ATTO

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il Notaio

- Modello UL (selezionando l'opzione "modifica")
- Un modello Int. P solo nel caso in cui la modifica riguarda il rappresentante stabile in Italia
- Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio

Allegati - Copia autentica del verbale di deposito presso il Notaio dell'atto modificativo di sede secondaria della società estera e dell'atto stesso.

Costi - Bollo € 65,00, Diritti di segreteria € 90,00.

2.3 ISCRIZIONE ATTO MODIFICATIVO DEI DATI ESSENZIALI RELATIVI ALLA SOCIETA' ESTERA (DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE)

ART. 2508 C.C.

TERMINE: 30 GIORNI DALLA DATA DEL DEPOSITO DELL'ATTO PRESSO UN NOTAIO ITALIANO E COMUNQUE NON OLTRE 45 GIORNI DALLA DATA DELL'ATTO

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il Notaio

- Modello S2 (compilato ai riquadri oggetto della modifica) (*codice atto A05*)
- Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio

Allegati - Copia autentica del verbale di deposito presso il Notaio dell'atto modificativo e dello statuto aggiornato della società estera e dell'atto stesso

Costi - Bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.

2.4 ISCRIZIONE ATTO DI CANCELLAZIONE DELLA SEDE SECONDARIA

ART. 2508 C.C.

TERMINE: 30 GIORNI DALLA DATA DEL DEPOSITO DELL'ATTO PRESSO UN NOTAIO ITALIANO E COMUNQUE NON OLTRE 45 GIORNI DALLA DATA DELL'ATTO

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il Notaio

- Modello UL (selezionando l'opzione "cessazione")
- Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio

Allegati - Copia autentica del verbale di deposito presso il Notaio dell'atto di soppressione della sede secondaria di società estera e dell'atto stesso.

Costi - Bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00.

2.5 APERTURA DI UNITA' LOCALI DA PARTE DI SOCIETA' COSTITUITE ALL'ESTERO

Apertura della prima unità locale in Italia

TERMINE: 30 GIORNI DALLA DATA DI APERTURA DELL'UL

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il legale rappresentante della società estera

- Modello R (compilato esclusivamente ai riquadri obbligatori e al campo 6 SCOPO e OGGETTO DELL'IMPRESA ESTERA)
- Un modello Int. P relativo al legale rappresentante
- Modello UL (selezionando l'opzione "apertura")
- Distinta Fedra firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **Sottoscrizione della distinta Fedra delle "Avvertenze"**

Allegati - Certificato dell'ente estero preposto alla tenuta del Registro Imprese con traduzione in lingua italiana, eseguita da un perito ed asseverata in Tribunale scansionato e firmato digitalmente dall'obbligato oppure, per i paesi extra comunitari, dichiarazione di esistenza della società rilasciata dall'Ambasciata italiana scansionata e firmata digitalmente dall'obbligato.

Costi – Bollo: esente; Diritti di segreteria € 18,00; Diritto annuale € 110,00 o diverso importo eventualmente stabilito dalla singola Camera di commercio.

2.6 APERTURA DI UNITA' LOCALE ALL'ESTERO DA PARTE DI SOCIETA' ITALIANA

TERMINE: 30 GIORNI DALLA DATA DI APERTURA DELL'UL
OBBLIGATO AL DEPOSITO: UN AMMINISTRATORE

- Modello UL di apertura
- Modello S5 compilato al riquadro BC se, con l'apertura dell'unità locale, viene attivata la società o modificata l'attività prevalente esercitata dall'impresa
- Distinta fedra firmata digitalmente come indicato nel paragrafo **sottoscrizione della distinta fedra** delle "Avvertenze".

Allegati – Copia del certificato con traduzione asseverata dell'ente estero preposto alla tenuta del registro delle imprese, se esistente; se non esistente, occorre allegare la dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero relativa alla apertura di UL.

Costi – Bollo: esente; Diritti di segreteria € 30,00.

PARTE DECIMA

TRASFERIMENTI DI SEDE ALL'ESTERO E DALL'ESTERO

CAPITOLO 1 - TRASFERIMENTI INTRA UE

1.1 TRASFERIMENTO IN ALTRO PAESE UE DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ CHE NON INTENDE MANTENERE LA SOGGEZIONE ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

Art. 2436 codice civile

A) Iscrizione dell'atto di trasferimento

TERMINE: 30 GIORNI DATA ATTO

OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio / anche Amministratore (se società di persone)

- Modello S2 (compilato il riquadro 5, nel Riquadro 20 verrà indicato che la società intende assoggettarsi all'ordinamento giuridico del paese UE di destinazione (*codice atto A04 per le società di persone, A05 per le società di capitali*))
- Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio / o Amministratore (se società di persone)

Allegati - Copia autentica dell'atto modificativo scansionata o in formato .PDF firmata digitalmente dal soggetto che sottoscrive la distinta Fedra
Statuto nella versione aggiornata (qualora si tratti di società di capitali e sia modificato solo l'articolo relativo alla sede)

Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).

B) Successivamente, adempiuti gli obblighi pubblicitari previsti dal paese di destinazione, il Notaio/l'amministratore dovrà presentare:

- Modello S3 (*codice atto A14*)
- Distinta Fedra firmata digitalmente dall'obbligato

Allegati - Copia del certificato o dell'attestazione che comprova l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese del paese di destinazione o, comunque, l'avvenuto trasferimento della sede nel paese di destinazione.

Statuto nella versione aggiornata (qualora si tratti di società di capitali e sia modificato solo l'articolo relativo alla sede) se non depositato con la delibera.

Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).

1.2 TRASFERIMENTO IN ALTRO PAESE UE DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ CHE INTENDE MANTENERE LA SOGGEZIONE ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

Art. 2436 codice civile

TERMINE: 30 GIORNI DATA ATTO

OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio / anche Amministratore (se società di persone)

- Modello S2 (compilato il riquadro 5, nel Riquadro 20 verrà indicato che la società intende restare assoggettata all'ordinamento giuridico italiano) (*codice atto A04 per le società di persone, A05 per le società di capitali*)
- Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio / o Amministratore (se società di persone)

Allegati - Copia autentica dell'atto modificativo scansionata o in formato .PDF firmata digitalmente dal soggetto che sottoscrive la distinta Fedra

Statuto nella versione aggiornata (se società di capitali)

Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).

N.B. la società che, pur trasferendo la sede all'estero, intende mantenere la soggezione all'ordinamento giuridico italiano, resta iscritta nel Registro delle imprese della provincia presso cui aveva fissato l'ultima sede in Italia. Presso questo registro delle imprese assolverà a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa italiana (variazioni statutarie, rinnovo cariche, deposito bilancio, ecc.)

1.3 TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ DA PAESE UE IN ITALIA

Art. 2436 codice civile

TERMINE: 30 GIORNI DAL DEPOSITO DELL'ATTO PRESSO L'ARCHIVIO NOTARILE OVVERO PRESSO UN NOTAIO ITALIANO, COMUNQUE ENTRO 45 GIORNI DALLA DATA DELL'ATTO

OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio italiano/Conservatore dell'archivio notarile

Ove la società assuma tipologia capitalistica, il deposito dell'atto estero, e la conseguente iscrizione nel registro delle imprese italiano, potrà essere effettuato esclusivamente da notaio.

- Modello S1, Modelli Int. P, Modello Int. S (compilati seguendo le istruzioni previste per le società (codice atto A01)
- Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio italiano/Conservatore dell'archivio notarile

Allegati - Copia autentica dell'atto modificativo scansionata o in formato .PDF firmata digitalmente dal soggetto che sottoscrive la distinta Fedra
Statuto o testo dei patti sociali.

Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00); Diritto annuale (vedere i corrispondenti paragrafi relativi all'iscrizione delle società e/o del G.E.I.E.).

CAPITOLO 2 - TRASFERIMENTI EXTRA UE

2.1 TRASFERIMENTO IN PAESE EXTRA UE DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ CHE NON INTENDE MANTENERE LA SOGGEZIONE ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

Art. 2436 codice civile

A) Iscrizione dell'atto di trasferimento (se la normativa del paese prescelto ammette il trasferimento dall'Italia)

TERMINE: 30 GIORNI DATA ATTO

OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio / anche Amministratore (se società di persone)

- Modello S2 (compilato il riquadro 5, nel Riquadro 20 verrà indicato che la società intende assoggettarsi all'ordinamento giuridico del paese extra UE di destinazione (*codice atto A04 per le società di persone, A05 per le società di capitali*))
- Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio / o Amministratore (se società di persone)

Allegati - Copia autentica dell'atto modificativo scansionata o in formato .PDF firmata digitalmente dal soggetto che sottoscrive la distinta Fedra
Statuto nella versione aggiornata (qualora si tratti di società di capitali e sia modificato solo l'articolo relativo alla sede)

Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).

N.B. il notaio verifica la compatibilità della decisione assunta con la normativa del paese extra UE prescelto.

B) Adempiuti gli obblighi pubblicitari previsti dal paese di destinazione, il Notaio/l'amministratore dovrà presentare:

- Modello S3 (*codice atto A14*)
- Distinta Fedra firmata digitalmente dall'obbligato

Allegati - Copia del certificato o dell'attestazione che comprova l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese del paese di destinazione o, comunque, l'avvenuto trasferimento della sede nel paese di destinazione.

Statuto nella versione aggiornata (qualora si tratti di società di capitali e sia modificato solo l'articolo relativo alla sede) se non depositato con la delibera.

Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).

N.B. Se la normativa del paese prescelto impone la costituzione della società secondo le leggi del paese di destinazione, il notaio avvia una normale procedura di scioglimento. Conclusa la fase di scioglimento e liquidazione, secondo le procedure già individuate dal "Prontuario comune per la presentazione degli atti con modalità telematica della Lombardia" il Notaio/l'amministratore dovrà presentare la consueta domanda di cancellazione.

2.2 TRASFERIMENTO IN PAESE EXTRA UE DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ CHE INTENDE MANTENERE LA SOGGEZIONE ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

Art. 2436 codice civile

TERMINE: 30 GIORNI DATA ATTO

OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio / anche Amministratore (se società di persone)

- Modello S2 (compilato il riquadro 5, nel Riquadro 20 verrà indicato che la società intende restare assoggettata all'ordinamento giuridico italiano) (*codice atto A04 per le società di persone, A05 per le società di capitali*)
- Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio / o Amministratore (se società di persone)

Allegati - Copia autentica dell'atto modificativo scansionata o in formato .PDF firmata digitalmente dal soggetto che sottoscrive la distinta Fedra

Statuto nella versione aggiornata (se società di capitali)

Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00).

N.B. a) il notaio verifica la compatibilità della decisione assunta con la normativa del paese extra UE prescelto;
b) la società che, pur trasferendo la sede all'estero, intende mantenere la soggezione all'ordinamento giuridico italiano, resta iscritta nel registro imprese della provincia presso cui aveva fissato l'ultima sede in Italia. Presso questo registro delle imprese assolverà a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa italiana (variazioni statutarie, rinnovo cariche, deposito bilancio, ecc.).

2.3 TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ DA PAESE EXTRA UE IN ITALIA

Art. 2436 codice civile

TERMINE: 30 GIORNI DAL DEPOSITO DELL'ATTO PRESSO L'ARCHIVIO NOTARILE OVVERO PRESSO UN NOTAIO ITALIANO, COMUNQUE ENTRO 45 GIORNI DALLA DATA DELL'ATTO

OBBLIGATO AL DEPOSITO: Notaio italiano/Conservatore dell'archivio notarile

Ove la società assuma una tipologia capitalistica, il deposito dell'atto estero e la conseguente iscrizione nel registro delle imprese italiano potrà essere effettuata esclusivamente da Notaio.

- Modello S1, Modelli Int. P, Modello Int. S (compilati seguendo le istruzioni previste per l'iscrizione delle società) (*codice atto A01*)
- Distinta Fedra firmata digitalmente dal Notaio italiano/Conservatore dell'archivio notarile

Allegati - Copia autentica dell'atto modificativo scansionata o in formato .PDF firmata digitalmente dal soggetto che sottoscrive la distinta Fedra
Statuto o testo dei patti sociali

Costi - Bollo € 65,00 (per le società di capitali), € 59,00 (per le società di persone); Diritti di segreteria € 90,00 (escluse le società semplici che corrispondono il diritto di segreteria di € 18,00); Diritto annuale (vedere i corrispondenti paragrafi relativi all'iscrizione delle società).

CASI RIFERITI A SETTORI E ATTIVITÀ PARTICOLARI

OGGETTI PREZIOSI

Gli agenti, i rappresentanti, i commessi viaggiatori e i piazzisti, nonché gli institori ed i rappresentanti di case estere, qualora siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, per ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese, producono copia della licenza relativa all'attività di fabbricazione e commercio di oggetti preziosi concessa alla ditta rappresentata.

Gli stessi provano la loro qualità professionale mediante certificato rilasciato dalle competenti autorità (potrebbe essere un ente o ufficio analogo al nostro registro delle imprese) del luogo dove ha sede la ditta.

I cittadini extracomunitari allegano all'istanza gli stessi documenti visti dall'autorità consolare italiana.

GAS NATURALE

Le attività esercenti importazione, esportazione, trasporto e spacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono libere.

L'attività di importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico. Dell'eventuale provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione (che si intende comunque concessa qualora il diniego non sia stato espresso entro tre mesi dalla richiesta) è data informazione alla Commissione delle Comunità europee.

L'attività di importazione di gas naturale prodotto in Paesi appartenenti all'Unione Europea è soggetta alla comunicazione entro sessanta giorni al Ministero dello Sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

L'attività di prospezione geofisica e di coltivazione (ricerca ed estrazione) di idrocarburi e gas naturale è riservata ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni governative (Ministero dello Sviluppo economico).

L'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un regolare programma di stoccaggio.

L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato mediante gara per periodi non superiori a dodici anni.

A decorrere dal 1° gennaio 2003 le imprese che intendono svolgere attività di vendita del gas naturale a clienti finali (il consumatore che acquista gas per uso proprio) devono essere autorizzate dal Ministero

dello Sviluppo economico (le stesse imprese sono quindi esenti dalla presentazione del modello "COMM/1" al Comune competente e dall'applicazione della normativa di riforma del commercio).

Le domande devono essere presentate sei mesi prima dell'inizio dell'attività e l'autorizzazione si intende comunque rilasciata trascorsi tre mesi dalla data della richiesta. L'eventuale rifiuto deve essere motivato e comunicato al richiedente, dandone informazione alla Commissione delle Comunità europee.

Condizioni di reciprocità: le imprese del gas aventi sede in Italia hanno il diritto di accedere ai sistemi del gas e di concludere contratti di fornitura di gas con i clienti dichiarati idonei²⁹ in altri Paesi membri dell'Unione Europea.

Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione Europea e le imprese del gas aventi sede in Italia ma controllate direttamente o indirettamente da imprese aventi sede in altri Paesi membri della U.E. hanno il diritto di concludere contratti di vendita con clienti dichiarati idonei solo nel caso in cui la stessa tipologia di cliente sia stata dichiarata idonea nel Paese ove tali imprese, o le eventuali imprese che le controllano, hanno sede.

Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri della U.E. hanno diritto di realizzare linee dirette per rifornire clienti italiani dichiarati idonei, a condizione che l'accesso al sistema nazionale del gas sia stato loro motivatamente rifiutato.

AUTOTRASPORTATORI

Si definisce "Attività di autotrasporto" la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo.

Patente di guida: cittadini comunitari

I cittadini provenienti da un Paese membro della Unione europea, in possesso di valida patente di guida, possono circolare in Italia senza obblighi di alcun tipo.

I cittadini comunitari possono, dopo aver acquisito la residenza in Italia, richiedere il riconoscimento della propria patente di guida al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Dipartimento Trasporti terrestri, già "Motorizzazione civile"). Per la documentazione necessaria possono avvalersi della possibilità dell'autocertificazione

Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione Europea sono equiparate ai documenti di guida italiani, pertanto il titolare di patente di guida comunitaria ha la facoltà, e non l'obbligo, di chiedere il riconoscimento (che consiste nel rilascio di un tagliando da applicare sulla

²⁹ È "cliente idoneo" la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha il diritto di accesso al sistema; dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei.

patente estera) o la conversione della propria patente, che comporterebbe il rilascio di una nuova patente italiana.

Il riconoscimento è possibile per le patenti rilasciate da tutti i 27 Stati appartenenti all'Unione Europea³⁰.

Patenti di guida: cittadini stranieri (c.d. extracomunitari)

Ai fini del riconoscimento della propria patente di guida i cittadini stranieri dovranno produrre copia, ed esibire contestualmente l'originale, del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità, tanto al momento della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento.

Possono, inoltre, richiedere, nei casi in cui è prevista, la conversione della propria patente di guida entro un anno di residenza in Italia, ovvero, sempre entro l'anno di residenza, richiedere l'ammissione agli esami di guida.

I soggetti legittimati alla presentazione della domanda sono:

- il diretto interessato, esibendo un documento di identità in corso di validità;
- la persona delegata, con documento di identità in corso di validità munita di apposita delega redatta su carta semplice, sottoscritta dal titolare della domanda, più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità;
- l'autoscuola o lo studio di consulenza automobilistica, munito di fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità.

Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana, l'identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.

Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana asseverata (tranne i casi in cui esistano esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali).

Non è possibile convertire patenti rilasciate da Paesi stranieri (c.d. extracomunitari) per i quali non sussista la condizione di reciprocità. Per la

³⁰ La documentazione richiesta a corredo delle domande di riconoscimento è:

- 1) domanda redatta su apposito modello in distribuzione presso gli uffici della Motorizzazione civile (Ministero dei Trasporti);
- 2) attestazione dei versamenti, di 9,00 euro e di 29,24 euro, effettuati, rispettivamente, sui c/c n. 9001 e n. 4028;
- 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza redatta su apposito modello, specificando la data (giorno/mese/anno) e il Comune della residenza in Italia;
- 4) fotocopia completa e leggibile della patente estera in corso di validità e patente originale in corso di validità in visione;
- 5) se, tra la data di acquisizione della residenza in Italia e quella di presentazione della richiesta di riconoscimento all'ufficio territoriale del Ministero dei trasporti, intercorre un periodo di tempo superiore o uguale al periodo di validità della patente di guida previsto dal Codice della Strada per la specifica categoria, occorre anche il certificato medico in bollo (con data non anteriore a sei mesi) rilasciato dall'Ufficiale Medico sanitario (medico appartenente all'Azienda Sanitaria Locale "ASL", medico militare, medico delle Ferrovie dello Stato).
- 6) Due fotografie di cui una autenticata su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto (tranne i casi in cui la copertura del capo sia imposto da motivi religiosi).
- 7) Traduzione integrale della patente di guida effettuata da un traduttore e asseverata davanti a un cancelliere giudiziario (o notaio) o dal Consolato (estero in Italia) con firma dei funzionari consolari legalizzata in Prefettura.

N.B. per aggiornamento v. sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Motorizzazione civile) e/o www.dgtnordovest.it.

stessa ragione il rinnovo, il riconoscimento o la conversione della patente non è possibile anche se la stessa sia già stata convertita da altro Paese comunitario.

Elenco degli Stati le cui autorità rilasciano patenti di guida che possono essere convertite³¹:

ALGERIA	GIAPPONE	MOLDOVA	SRI LANKA
ARGENTINA	GRAN BRETAGNA	NORVEGIA	SVEZIA
AUSTRIA	GRECIA	PAESI BASSI	SVIZZERA
BELGIO	IRLANDA	POLONIA	TAIWAN
BULGARIA	ISLANDA	PORTOGALLO	TUNISIA
CIPRO	LETTONIA	PRI. DI MONACO	TURCHIA
CROAZIA	LIBANO	REP. CECA	UNGHERIA
DANIMARCA	LIECHTENSTEIN	COREA DEL SUD	
ESTONIA	LITUANIA	REP. SLOVACCA	
FILIPPINE	LUSSEMBURGO	ROMANIA	
FINLANDIA	MACEDONIA	SAN MARINO	
FRANCIA	MALTA	SLOVENIA	
GERMANIA	MAROCCO	SPAGNA	

Le richieste di riconoscimento o di conversione devono essere presentate, in ogni caso, presso gli sportelli del Dipartimento Trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e trasporti (o Ufficio provinciale della Motorizzazione civile).

Carta del conducente (carta tachigrafica conducente)

É personale e necessaria per la guida degli autoveicoli previsti dal regolamento (CE) 3820/85. É in formato tessera (*smart card*) di fondo bianco e deve essere inserita (nel "*tachigrafo digitale*") dall'autista del veicolo prima di iniziare la guida. Permette di registrare i seguenti dati: tempi di viaggio/sosta, velocità, distanza, eventi particolari.

É rilasciata, entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, dalla Camera di commercio della provincia in cui il richiedente ha la propria residenza. Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ♦ titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata al mezzo da condurre;
- ♦ non essere titolare di altra carta tachigrafica conducente;
- ♦ residenza nello Stato italiano.

La "carta del conducente" sostituisce, temporaneamente, la patente di guida. Viene rilasciata dagli uffici del Dipartimento Trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e trasporti (già Motorizzazione civile) all'atto della richiesta di riconoscimento o di conversione della propria patente di guida. Il cittadino straniero deve esserne in possesso per poter esercitare

³¹ Elenco aggiornato al 1 gennaio 2006.

legittimamente l'attività di autotrasportatore nell'ambito del territorio italiano.

Carta di qualificazione del conducente (CQC)

La carta di qualificazione del conducente è un documento (titolo) abilitativo che si aggiunge alla patente di guida.

È necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e D+E; l'attività di conducente professionale è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione periodica per il conseguimento della *carta di qualificazione del conducente (CQC)*.

Il nuovo titolo abilitante (CQC) sostituirà il *certificato di abilitazione professionale (CAP)* del tipo "KC" e "KD" e può qualificare i conducenti per la guida professionale di veicoli adibiti al trasporto di persone, di merci, o ad entrambi.

La carta di qualificazione del conducente è rilasciata:

- a) ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone o di cose;
- b) ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano.

I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Non è richiesto il possesso della carta di qualificazione del conducente per i conducenti di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali e per quelli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

N.B. le suddette esenzioni (veicoli adibiti ad uso proprio) non si applicano nel caso in cui il conducente del veicolo risulta assunto alle dipendenze di un'impresa con la qualifica di autista; in tal caso, infatti, non v'è dubbio che la guida del veicolo venga effettuata a carattere professionale.

Non sono esentati dall'obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, sia che si tratti di attività esercitata in conto proprio che di attività in conto terzi.

La carta di qualificazione del conducente è rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso di formazione e previo superamento di un esame di idoneità (v. sito internet www.dgtnordovest.it).

Tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione sono tenuti al rinnovo della medesima, ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione.

Decorrenza dell'obbligo di condurre veicoli con la CQC

Hanno l'obbligo di munirsi della CQC i conducenti che alla data del:

- 10 settembre 2008 effettuano professionalmente autotrasporto di persone per i quali è richiesta la patente D o DE ed il KD;
- 10 settembre 2009 effettuano professionalmente autotrasporto di cose con veicoli per i quali è richiesta la patente C o CE.

La richiesta di rilascio della CQC è presentata all'ufficio provinciale della "Motorizzazione civile" (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri).

Codice comunitario

L'Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente (CQC) rilasciata dagli altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il rilascio della CQC è subordinato al possesso della patente di guida in corso di validità.

I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al *trasporto di merci*, comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente con:

- a) il codice comunitario armonizzato "95" riportato sulla patente di guida;
- b) l'attestato di conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002 del parlamento europeo e del Consiglio.

I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al *trasporto di passeggeri* comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente, con il codice comunitario armonizzato "95" riportato sulla patente di guida.

Scheda di trasporto

La "*scheda di trasporto*" è un documento da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, a cura del vettore.

La *scheda di trasporto* può essere sostituita dal *contratto (di trasporto)* in forma scritta o da altra documentazione equivalente, che

contenga tutte le indicazioni prestabilite per la *scheda di trasporto* relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata ed ai luoghi di carico e scarico della stessa.

Queste disposizioni non si applicano al trasporto di merci a *collettame* (così come definito dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto, che specificherà anche il contenuto della scheda di trasporto e individuerà i documenti di trasporto previsti dalle **norme comunitarie**, dagli **accordi** o dalle **convenzioni internazionali** da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto).

A carico di coloro che non compilano, o alterano, o compilano in modo incompleto o non veritiero, e/o non portano a bordo la *scheda di trasporto* ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente, si applicano sanzioni amministrative e la disposizione del fermo amministrativo del veicolo. Le stesse sanzioni si applicano anche ai **trasporti internazionali** compiuti da **vettori stranieri**.

Patente internazionale

La patente internazionale è documento di guida, redatto in diverse lingue, che viene rilasciato dall'autorità competente (in Italia, gli uffici del Dipartimento Trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, già Motorizzazione civile), esclusivamente, per essere accompagnato alla patente di guida nazionale ai fini del suo possibile utilizzo all'estero.

La patente (o permesso) internazionale di guida, conforme alla Convenzione di Vienna, ha validità 3 anni (coincidente, comunque, con la scadenza della patente).

La patente italiana è di per sé sufficiente - senza alcun permesso internazionale - per guidare all'estero nei seguenti Paesi:

- tutti gli Stati europei;
- Algeria;
- Turchia.

INTERNET POINT

Chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attività consista nel mettere a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore.

La licenza non è richiesta in caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

Anche per coloro che risultano già in esercizio per la predetta attività alla data del 28 luglio 2005 (data di entrata in vigore della nuova disciplina) vige l'obbligo della richiesta della licenza al questore.

ESERCIZIO DI TELEFONIA (C.D. PHONE CENTER)

Coloro che intendono aprire un pubblico esercizio di telefonia (vocale) a pagamento, cosiddetto "phone-center", devono essere autorizzati mediante

- presentazione di apposita "dichiarazione di inizio di attività" (resa seguendo lo schema dell'*allegato 9* del "*Codice delle comunicazioni elettroniche*") al competente Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni. L'attività può essere effettivamente iniziata solo dopo il recepimento della "comunicazione" da parte del Ministero, attestato da apposita ricevuta o, se spedita a mezzo posta, dalla ricevuta di ritorno della raccomandata; la comunicazione deve essere effettuata per ogni "centro di telefonia" aperto al pubblico;
- richiesta di licenza di Pubblica Sicurezza (da inoltrare alla Questura o Carabinieri o Polizia locale). Tale licenza è da ritenersi rilasciata dopo 60 giorni dalla data della presentazione della richiesta (silenzio-assenso);

La presentazione delle licenze / dichiarazioni / comunicazioni di cui sopra deve essere adeguatamente documentata all'atto della richiesta di iscrizione dell'attività in questione presso il registro delle imprese della Camera di commercio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

CITTADINI COMUNITARI

- **Trattato CE** (Roma 1957, e successive modificazioni e integrazioni).
- **Trattato sull'Unione europea** (Maastricht 1992).
- **Trattato di Lisbona** (dicembre 2007, prima dell'entrata in vigore dovrà essere ratificato da tutti i 27 Stati membri: *a gennaio 2009 risulta ratificato da 25 stati membri, probabilmente entrerà in vigore nel corso del 2009 quando sarà stato ratificato anche da Irlanda e repubblica Ceca*).
- **Legge 2 agosto 2008, n. 130** "Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il *13 dicembre 2007*".
- **"Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"** (adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 14 dicembre 2007; v. *in particolare gli articoli: 15 "Libertà professionale e diritto di lavorare", 16 "Libertà d'impresa", 17 "Diritto di proprietà", 18 "Diritto di asilo", 45 "Libertà di circolazione e di soggiorno"*).
- **Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277** "Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali...- *omissis* - " (vedi per le attività che interessano: *"periti ed esperti" - "promotori finanziari" - "guida turistica"*).
- **Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30** "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri".
- **Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206** "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania".
- **Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108** "Attuazione della direttiva 2005/56/CE relativa alle *fusioni transfrontaliere* delle società di capitali".
- **Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223** "Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".
- **Circolare 6 aprile 2007, n. 19, del Ministero degli interni (Dipartimento degli affari interni e territoriali)** - Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, recante "Attuazione della direttiva

2004/38/CE del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri", che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le dir. 64/221/CEE, Dir 68/360/CEE, Dir. 72/194/CEE, Dir 73/148/CEE, Dir. 75/34/CEE, Dir. 75/35/CEE, Dir. 90/364/CEE, Dir. 90/365/CEE e Dir. 93/96/CEE.

- **Circolare 19 aprile 2007, n. 3608/C del Ministero dello sviluppo economico** "Modalità di identificazione dei cittadini comunitari per l'iscrizione al registro delle imprese e al REA - decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30".
- **Circolare 8 agosto 2007, n. 45 del Ministero degli interni** "Decreto legislativo n. 30/2007. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea".

CITTADINI C.D. EXTRACOMUNITARI

- **Art. 16** "Trattamento dello straniero" - **"preleggi"** del **Codice civile**.
- **Decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416** (*convertito* in legge, con modificazioni, con **L. 28 febbraio 1990, n. 39**) "Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini c.d. extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato" (*N.B.* gli articoli 2 e seguenti sono stati abrogati dal D.Lgs. 286/98 "Testo unico.."); **Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251** "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta"; dal **Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25** "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato", come modificato e integrato dal **Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159**.
- **Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286** "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".(vedi, in particolare, **artt. 5 e 6** "Permesso di soggiorno", **9** "Carta di soggiorno" e **26** "Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo").
- **Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394** "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del *D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286*".(vedi, in particolare, gli **artt. 14**, 2° comma, "Conversione del permesso di soggiorno" - per le comunicazioni alla

Questura, **39** "Disposizioni relative al lavoro autonomo" e **41** "Archivio anagrafico dei lavoratori c.d. extracomunitari" – per le comunicazioni all'INPS").

- **Legge 30 luglio 2002, n. 189** "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" c.d. legge "Bossi-Fini" (vedi, in particolare, gli **artt. 5** "Permesso di soggiorno", **9** "Carta di soggiorno" e **18** "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo").
- **Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334** "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione" (vedi, in particolare, gli **artt. 1** "Accertamento della condizione di reciprocità", **2** "Rapporti con la pubblica amministrazione", **4** "Rilascio dei visti d'ingresso", **9-11** "Richiesta e rilascio del permesso di soggiorno", **14** "Conversione del permesso di soggiorno" – per le comunicazioni alla Questura, **16** "Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno", **25** "Nulla osta dello Sportello unico e visto d'ingresso" **36** "Disposizioni relative al lavoro autonomo" che modifica l'art. 39 del regolamento di cui al D.P.R. 394/99, **38** "Archivio anagrafico dei lavoratori c.d. extracomunitari" per le comunicazioni alla Questura e all'INPS, **43** "Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni").
- **Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140** "Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri".
- **Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3** "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo".
- **Legge 28 maggio 2007, n. 68** "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio".
- **Decreto 12 luglio 2000 del Ministero degli affari Esteri.**(Decreto "visti", vedi, in particolare, articolo 2, 9° comma).
- **Decreto 26 luglio 2007 del Ministero degli interni** "Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 68/2007".
- **Circolare n. 3484/C del 4 aprile 2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato** "Decreto legislativo . 268/98, art. 26 e D.P.R. n. 394/99 – Lavoro autonomo da parte di cittadini stranieri c.d. extracomunitari", (contenente l'indicazione, alle Camere di Commercio, di criteri comuni per l'individuazione e la definizione dei parametri finanziari).
- **Deliberazione n. 160 del 18 luglio 2000 della Giunta camerale di Brescia** "Lavoro autonomo da parte di cittadini stranieri c.d.

extracomunitari. Parametri di riferimento per l'esercizio dell'attività autonoma iscrivibile nel registro delle imprese".

NORME COMUNI

- **Legge 16 febbraio 1913, n. 89** "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili" (in particolare: v. **articolo 106** "Atti ricevuti e autenticati all'estero per i quali sia prevista la pubblicità nel registro delle imprese...").
- **Legge 7 agosto 1990, n. 241** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (in particolare, v. **articolo 18** "Autocertificazione").
- **Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445** "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (vedi, in particolare, gli **artt. 3** "Soggetti" e **33** "Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero").
- **Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Legge 20 novembre 1982, n. 890 - Legge 3 agosto 1999, n. 265 e Sentenza n. 477-anno 2002 della Corte Costituzionale della Repubblica italiana** "..Notificazioni all'estero degli atti della pubblica amministrazione..".
- **Circolare dell'8 giugno 2007, n.3610 del Ministero dello sviluppo economico** "Riconoscimento di titoli professionali acquisiti in paese straniero, per l'esercizio in Italia delle attività regolamentate di installazione di impianti, autoriparazioni, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione".

ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

- **Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951** "Convenzione relativa allo status dei rifugiati".
- **Convenzione di New York del 28 settembre 1954.**"Convenzione relativa allo status degli apolidi".
- **Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961**, ratificata dall'Italia con legge 20 dicembre 1966, n. 1253 "Ratifica della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata all'Aja il 5 ottobre 1961".
- **Legge 15 novembre 2000, n. 364** "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999".

NORME relative a SETTORI e ATTIVITÀ PARTICOLARI

- **Articolo 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e articolo. 127 del Testo Unico delle leggi di P.S.** di cui al **R.D. n. 773/1931** (*agenti, rappresentanti, commessi, viaggiatori, piazzisti, institori e rappresentanti di case estere nel settore "oggetti preziosi"*).
- **Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164** "Attuazione della **direttiva n. 98/30/CE** recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 14".
- **Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della strada"** - Art. 1 della **direttiva n. 91/439/CE** - **Decreto Ministero dei Trasporti. del 14 novembre 1997** (*norme relative alla equiparazione delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione Europea ai documenti di guida italiani*) e **Circolare prot. n. 1274/M340 del 10 marzo 2005** (*contiene l'elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida che possono essere convertite in un analogo documento di guida italiano*).
- **Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286** "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore" - Capo II "attuazione **Direttiva 2003/59/CE** del **15 luglio 2003** del **Parlamento europeo** e del **Consiglio** sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri"
- **Decreto 20 marzo 2008 del Ministero dei Trasporti** "Modifiche al decreto 7 febbraio 2007 relativo al rilascio della *carta di qualificazione del conducente*".
- **Decreto 29 settembre 2008 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti** "recepimento della direttiva 2008/65/CE - *Modello comunitario di patente di guida*".
- **Decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214** "Modifiche ed integrazione al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286..." (v. art. 1 "Istituzione della *scheda di trasporto*").
- **Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144**, (modificato con **legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155**) recante "*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*" v. in particolare l'**articolo 7** "*Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet*" e l'**articolo 11** "*Permesso di soggiorno elettronico*".
- **Decreto legislativo del 1 agosto 2003, n.259**, v. in particolare **articolo 25** "*Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*".
- **Delibera della Giunta regionale (Lombardia) 17 maggio 2004, n. 7/17516** "*Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle*

autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della legge regionale n. 30 del 24 dicembre 2003. Ob. 3.10.9 Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali", e, in particolare, il punto 14.2 "Phone-center".

- **Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259** "Codice delle comunicazioni elettroniche" (v. *in particolare articolo 25*).